

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

4^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

62° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MARTEDÌ 7 OTTOBRE 1986

Presidenza del Vice Presidente GIUST

INDICE

Disegni di legge in sede redigente

«Norme sul servizio militare di leva e sulla ferma di leva prolungata» (891), d'iniziativa dei deputati Baracetti ed altri; Cristofori; Perrone ed altri; Amodeo e Ferrari Marte; Carlotto ed altri; Lobianco ed altri, approvato dalla Camera dei deputati

«Unificazione della durata della ferma di leva» (73), d'iniziativa dei senatori Signori ed altri

«Integrazioni all'articolo 22 della legge 31 maggio 1975, n. 191, riguardante le norme per il servizio di leva» (325), d'iniziativa dei senatori Jervolino Russo ed altri

«Norme sul servizio militare di leva» (986), d'iniziativa dei senatori Schietroma ed altri
(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

PRESIDENTE Pag. 2, 3, 4 e *passim*
BOLDRINI (PCI) 6, 10, 21 e *passim*
BOZZELLO VEROLE (PSI) 10, 13, 18 e *passim*

BUTINI (DC), relatore alla Commissione 2, 3, 4
e *passim*
FALLUCCHI (DC) 5, 6, 9 e *passim*
FERRARA Maurizio (PCI) 4, 5, 17
FINESTRA (MSI-DN) 9, 13
FIORI (Sin. Ind.) 5, 6, 9 e *passim*
GIACCHÉ (PCI) 8, 9, 11 e *passim*
GRAZIANI (PCI) 5, 6
OLCESE, sottosegretario di Stato per la difesa . . . 30
SPADOLINI, ministro della difesa 2, 4, 5 e *passim*

I lavori hanno inizio alle ore 16,40.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REDIGENTE

«Norme sul servizio militare di leva e sulla ferma di leva prolungata» (891), d'iniziativa dei deputati Baracetti ed altri; Cristofori; Perrone ed altri; Amodeo e Ferrari Marte; Carlotto ed altri; Lobianco ed altri, approvato dalla Camera dei deputati

«Unificazione della durata della ferma di leva» (73), d'iniziativa dei senatori Signori ed altri

«Integrazioni all'articolo 22 della legge 31 maggio 1975, n. 191, riguardante le norme per il servizio di leva» (325), d'iniziativa dei senatori Jervolino Russo ed altri

«Norme sul servizio militare di leva» (986), d'iniziativa dei senatori Schietroma ed altri
(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge: «Norme sul servizio militare di leva e sulla ferma di leva prolungata», d'iniziativa dei deputati Baracetti ed altri; Cristofori; Perrone ed altri; Amodeo e Ferrari Marte; Carlotto ed altri; Lobianco ed altri, già approvato dalla Camera dei deputati; «Unificazione della durata della ferma di leva», d'iniziativa dei senatori Signori ed altri; «Integrazioni all'articolo 22 della legge 31 maggio 1975, n. 191, riguardante le norme per il servizio di leva», d'iniziativa dei senatori Jervolino Russo ed altri; «Norme sul servizio militare di leva», d'iniziativa dei senatori Schietroma ed altri.

Riprendiamo la discussione, rinviata nella seduta del 2 ottobre scorso.

Prima di passare all'esame dell'articolo 7, lascio la parola all'onorevole ministro Spadolini.

SPADOLINI, *ministro della difesa*. Ho chiesto la parola solo per fare una breve comunicazione alla Commissione riguardo all'articolo 5, per il quale vorrei chiedere alla cortesia dei colleghi di considerare la possibilità di riesaminarlo al termine dei nostri lavori, in base ad obiezioni che hanno avanzato i Ministeri dell'interno e di grazia e giustizia.

Sia chiaro - come ben sa il relatore - che sono obiezioni che non ho accolto, ma che tuttavia ci pongono un problema delicato soprattutto per quanto riguarda la polizia di Stato.

È probabile che dovremo studiare, insieme con la Commissione, la possibilità di attenuare in qualche modo la portata della norma per non creare un contraccolpo nel momento in cui la lotta al terrorismo è ancora così impegnativa, contraccolpo che, a giudizio del Ministro dell'interno, uomo di cui ho alta stima, non sarebbe sopportabile.

È vero che abbiamo conservato la possibilità di prestare il servizio di leva nell'Arma dei

carabinieri, e conosco tutte le motivazioni - che condivido - che hanno indotto la Commissione ad assumere tale posizione, che tende anche ad evitare uno squilibrio dal punto di vista retributivo, essendovi soldati di leva impiegati sia come ausiliari nell'Arma dei carabinieri che come poliziotti, agenti di custodia o vigili del fuoco con retribuzioni superiori. Ma in questo caso il problema non è retributivo e, sotto questo profilo, può essere anche cambiato l'ordinamento; è un problema di natura diversa poichè, per la nuova legge sulla polizia di Stato, l'aspetto più preoccupante, data la lentezza con cui vengono espletati i concorsi per la polizia, è quello di far fronte alle esigenze della lotta contro il terrorismo e la criminalità organizzata.

Da questo punto di vista, è evidente che il problema si pone. La «macchina» dello Stato è per molti aspetti impaludata, si rilevano contraddizioni continue, per cui vi è una ressa di aspiranti ai concorsi della Pubblica amministrazione e l'impossibilità di accoglierli tutti. Questo vale anche per la polizia di Stato e il risultato è che quest'ultima registra vuoti molto gravi nei suoi organici. L'immediata attuazione della norma, con cui si sottraggono migliaia di elementi, che tra l'altro risultano i migliori tra giovani coscritti, determinerebbe un grave contraccolpo.

Non vorrei aprire ora una discussione su questo punto poichè dobbiamo procedere con rapidità nei nostri lavori. Comunque, mi riservo di approfondire la questione insieme col relatore. Vorrei soltanto chiedere alla Commissione di riservare, nella seduta conclusiva, il tempo necessario per riconsiderare eventualmente la portata dell'articolo 5 al fine di temperarne, ove possibile, gli effetti, eventualmente con una revisione, soprattutto di ordine temporale, tale da permetterci di compiere il salto verso una meta, che nel complesso giudico auspicabile, quale quella sancita nell'articolo 5, con quella gradualità che il nostro sistema pubblico impone.

PRESIDENTE. Prendiamo atto delle sue dichiarazioni, onorevole Ministro.

BUTINI, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, non voglio sollevare eccezioni nè

aprire la discussione su questo punto ma, se mi consente, vorrei riferire su un passaggio storico, per così dire, dell'articolo 5. Non si tratta di una questione di merito. Vorrei soltanto far presente che il problema era già stato posto ed era stata avanzata una proposta al riguardo che però non ha trovato attuazione. Infatti, non ci si accorge di problemi del genere all'improvviso; pertanto, era stato studiato anche un meccanismo, che potrebbe essere utile a tal fine.

PRESIDENTE. Senatore Butini, è opportuno rinviare la discussione su questo punto al termine dell'esame complessivo del disegno di legge, come richiesto dal Ministro.

Vorrei segnalare alla Commissione anche la richiesta di coordinamento avanzata dal senatore Finestra in merito all'articolo 6, riguardo alla questione delle aziende familiari.

Tuttavia, non credo che sia solo un problema di coordinamento; in ogni caso, potremo esprimerci in merito in sede di coordinamento del testo degli articoli.

Passiamo ora all'esame dell'articolo 7. Ne do lettura:

Art. 7.

La lettera *a*) del secondo comma dell'articolo 8 della legge 31 maggio 1975, n. 191, è sostituita dalla seguente:

«*a*) da un ufficiale superiore del corpo delle capitanerie di porto, designato dal comandante, presidente;».

Dopo la lettera *d*) del secondo comma dell'articolo 8 della legge 31 maggio 1975, n. 191, è aggiunto il seguente comma:

«Il consiglio di leva si avvale quale consulente di un ufficiale medico specializzato in psichiatria o di un laureato o specializzato in psicologia».

Dopo la lettera *d*) del secondo comma dell'articolo 9 della legge 31 maggio 1975, n. 191, è aggiunto il seguente comma:

«Il consiglio di leva si avvale quale consulente di un ufficiale medico specializzato in psichiatria o di un laureato o specializzato in psicologia».

A questo articolo è stato presentato da parte del comitato ristretto un emendamento tendente a sostituire, al primo comma, la parola: «comandante» con le altre: «Ministro della difesa».

BUTINI, relatore alla Commissione. Signor Presidente, l'emendamento è volto a precisare che l'ufficiale superiore di cui alla lettera *a*) del primo comma è designato dal Ministro della difesa anzichè dal comandante, come indicato nel testo approvato dall'altro ramo del Parlamento.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione.

Metto ai voti l'emendamento del comitato ristretto tendente a sostituire, al primo comma, la parola: «comandante» con le altre: «Ministro della difesa».

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 7 con la modifica testè approvata.

È approvato.

Ricordo che l'articolo 8 è già stato approvato nella seduta del 1° agosto 1985.

Passiamo quindi all'esame dell'emendamento, proposto dal comitato ristretto, tendente ad inserire, dopo l'articolo 8, il seguente articolo aggiuntivo:

«Art. 8-bis.

Il numero di esami da superare ai sensi dell'articolo 8 è ridotto ad uno quando il piano di studi del corso di laurea frequentato dallo studente non ne prevede, per l'anno di corso interessato, più di due».

BUTINI, relatore alla Commissione. Signor Presidente, con tale articolo aggiuntivo si è voluto tenere conto dei particolari piani di studio di talune facoltà, per i quali si sarebbero potute avere difficoltà di applicazione dell'articolo 8. Si tratta pertanto di una semplice specificazione di tale articolo applicata a casi particolari, che devono comunque essere accertati attraverso dichiarazioni da parte dell'Università.

4^a COMMISSIONE

62° RESOCONTO STEN. (7 ottobre 1986)

SPADOLINI, *ministro della difesa*. Il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo aggiuntivo 8-bis, proposto dal comitato ristretto.

È approvato.

Art. 9.

I giovani arruolati con prole hanno titolo a conseguire la dispensa dalla ferma di leva, anche quando questa condizione sia maturata dopo la chiusura della sessione di leva alla quale l'iscritto concorre per ragioni di età o per legittimo rimando. Coloro che vengono a trovarsi nelle predette condizioni durante la ferma di leva sono inviati in licenza speciale senza assegni in attesa di congedo, previo espletamento, con procedura d'urgenza, della relativa istruttoria.

Il secondo comma dell'articolo 24 della legge 31 maggio 1975, n. 191, è abrogato.

Il comitato ristretto ha proposto un emendamento volto a sostituire l'intero articolo 9 con il seguente:

«Art. 9.

I giovani arruolati con prole hanno titolo a conseguire la dispensa dalla ferma di leva, anche quando tale condizione sia maturata dopo la chiusura della sessione di leva alla quale l'iscritto concorre per ragioni di età o per legittimo rinvio. Coloro che vengono a trovarsi nelle predette condizioni durante la ferma di leva sono inviati in licenza speciale senza assegni in attesa di congedo, previo espletamento, con procedura d'urgenza, della relativa istruttoria.

Qualora la condizione di coniugato con prole sia acquisita durante la ferma di leva, l'interessato è subito inviato in licenza illimitata senza assegni, in attesa dell'espletamento delle procedure per l'ammissione al congedo anticipato.

Il numero 8) del primo comma dell'articolo 22 della legge 31 maggio 1975, n. 191, è abrogato.

Il secondo comma dell'articolo 24 della legge 31 maggio 1975, n. 191, è abrogato».

BUTINI, *relatore alla Commissione*. Il testo del primo comma è identico a quello della Camera.

FERRARA Maurizio. Sembra che siano arruolati sia i giovani che la prole!

BUTINI, *relatore alla Commissione*. È infatti una questione di lingua che bisognerebbe risolvere: sembra che anche la prole venga arruolata.

Nel secondo comma abbiamo precisato che, quando la condizione di essere «con prole» viene acquisita durante la ferma di leva, subito l'interessato è inviato in licenza, prima che vengano espletate tutte le procedure per il congedo. Le procedure per il congedo, cioè, vengono espletate quando l'interessato è già stato mandato in licenza: poi viene congedato.

Questo per evitare che vi fosse un periodo in cui la posizione di persona con prole continuasse a sussistere durante il servizio militare.

Il terzo comma stabilisce l'abrogazione del numero 8), primo comma, dell'articolo 22 della legge 31 maggio 1975, n. 191. Questo numero 8) faceva riferimento proprio alla condizione di ammogliato con prole. Poichè tale condizione è stata disciplinata con il comma 1 e con il comma 2 di questo articolo, il richiamo all'articolo 22 non ha più ragione di esistere.

Come pure, nell'articolo 24, sempre della legge n. 191, viene abrogato il secondo comma, che era connesso al numero 8) dell'articolo 22.

Vi è quindi una razionalizzazione della condizione dell'interessato con prole, perchè ci sono quelli che sono ammogliati e quelli che non lo sono: ma le chiavi dell'articolo sono i commi 1 e 2. I commi 3 e 4 abrogano le norme in vigore, ormai assorbite dai primi due commi.

PRESIDENTE. Vorrei capire meglio la differenza fra il primo e il secondo comma.

Infatti io sono presentatore di un sub-emendamento che insiste sulla vicenda degli arruolati sposati e tende ad aggiungere, al primo alinea del primo comma dell'articolo 9,

4^a COMMISSIONE

62° RESOCONTO STEN. (7 ottobre 1986)

dopo la parola: «arruolati», le parole: «spostati e».

BUTINI, *relatore alla Commissione*. Il comitato ristretto ha avuto qualche perplessità. Questo è un testo che presenta anche contraddizioni formali volute, perchè sono i punti sui quali i chiarimenti non sono intervenuti in via assoluta. La Commissione deve, pertanto, pronunciarsi.

Se si fa una dichiarazione generica sui giovani arruolati, si dica se devono essere pure ammogliati o soltanto con prole, perchè sono due cose abbastanza diverse.

PRESIDENTE. Mi dispiace di dover presiedere la riunione, perchè prenderei la parola come proponente di questo emendamento.

Io devo insistere con la Commissione perchè si faccia chiarezza e perchè il comma 1 dell'articolo 9 abbia la stessa chiarezza del secondo, e cioè che la dispensa di leva avvenga in condizioni di parità morali, vale a dire che riguardi i giovani che sono regolarmente spostati.

BUTINI, *relatore alla Commissione*. Il relatore si rimette alla Commissione.

GRAZIANI. Se per avventura ci trovassimo di fronte a un vedovo?

BUTINI, *relatore alla Commissione*. Vedovo è una variante di coniugato.

GRAZIANI. Dovremmo essere chiari su questo punto: il matrimonio dura finchè dura la vita dei due coniugi.

FERRARA Maurizio. La questione è delicata, ma bisognerebbe guardare pure a ciò che, anche sul piano della giurisprudenza, è intervenuto in questi ultimi anni a definire che ad un rapporto di coppia non matrimoniale al quale consegue anche la prole si dà, non solo dignità ma, come atto di civiltà, pieno riconoscimento di fatto da parte dello Stato.

Quindi il problema non riguarda tanto i genitori, quanto la prole, che esiste ed è riconosciuta anche fuori dal matrimonio; credo dunque che sia giusto riservare un trattamento adeguato a queste situazioni.

Quindi capisco la questione che viene sollevata. Ma credo che una dizione aperta, che garantisca una certa parità, guardando essenzialmente agli interessi della prole, che comunque esiste, a prescindere dal fatto che i genitori siano coniugati o no, andrebbe mantenuta. Io non sono d'accordo sull'emendamento all'articolo 9, ma sono favorevole a che non ci sia distinzione - non voglio dire discriminazione - tra una situazione giuridica e l'altra quando si è in presenza di una prole. Che è quella che conta, in questo caso.

FIORI. Mi associo a ciò che ha detto il collega Ferrara, e propongo soltanto un'inversione, cioè di scrivere: «I giovani con prole arruolati», anzichè lasciare: «I giovani arruolati con prole».

SPADOLINI, *ministro della difesa*. Mi rimetto alla Commissione.

PRESIDENTE. Io mi permetto di insistere, perchè considero il caso molto delicato e molto importante. Naturalmente è la Commissione che deve decidere, nella sua consapevolezza, su questa vicenda.

FALLUCCHI. Ho solo una domanda da fare. Come avviene la certificazione di uno che ha prole?

BUTINI, *relatore alla Commissione*. Col riconoscimento!

GRAZIANI. Certo, col riconoscimento!

FALLUCCHI. E se non c'è il riconoscimento?

FERRARA Maurizio. Allora non c'è stato giuridico, non c'è rapporto tra il padre putativo e la prole.

Se invece c'è il riconoscimento il problema non esiste.

FALLUCCHI. Mi domando se si può togliere questa ambiguità.

FERRARA Maurizio. Insomma si deve dimostrare che quella prole, per così dire, è di

«proprietà», quindi ci vuole un documento che la comprovi.

FIORI. Non basta, per così dire, il «possessione».

FALLUCCHI. Però dalla formulazione del testo: «arruolati con prole», non si evince quello che stiamo dicendo.

FIORI. Io dico di sì: non vedo la difficoltà, perchè «giovani con prole» vuol dire che sono giuridicamente nello stato di giovani con prole, sposati o padri di famiglia non sposati.

GRAZIANI. Siccome, in definitiva, di queste esenzioni i beneficiari ultimi, coloro che se ne debbono avvantaggiare, sono i figli, è la prole, se operassimo la discriminazione tra prole che proviene da un'unione regolare e prole che proviene da un'unione di fatto, seppur riconosciuta, un articolo di questo genere si presterebbe alla censura di legittimità sotto il profilo della violazione dell'articolo 3 della Costituzione riguardante l'uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge.

Quindi, anche per tale ragione, se non vogliamo varare un testo facilmente vulnerabile, non dobbiamo accogliere questo emendamento.

BUTINI, *relatore alla Commissione*. Vorrei far presente che forse, nei fatti, ci può essere la soluzione.

L'articolo 22 della legge n. 191 cui si fa riferimento, al punto 7), cita, tra le condizioni dell'esenzione, quella di «vedovo o celibe con prole»; il punto 8) dello stesso articolo dice: «ammogliato con prole, salvo...». Quindi, quando noi lasciassimo in piedi, come il comitato propone (anche se poi, ovviamente, la Commissione è libera di fare diversamente), il punto 7) (quello che parla di «vedovo o celibe con prole»), abrogando solo l'8), la soluzione sarebbe completa e avremmo risposto alla domanda che si poneva. Se nel «celibe con prole» si possono comprendere tutte le condizioni cui facevano riferimento i colleghi, anche il problema posto dal collega Fallucchi viene risolto.

E allora bisognerebbe togliere il termine: «coniugato» al comma 2, visto che il testo

approvato dalla Camera, ha usato il termine di «giovani arruolati con prole».

PRESIDENTE. Ho capito perfettamente, onorevole relatore, ma io sono nettamente contrario a questa visione, ed è per questo che ho proposto un emendamento che tende, a mio avviso, a moralizzare la vicenda.

BUTINI, *relatore alla Commissione*. Ma allora il punto 7) dell'articolo 22 della legge n. 191 dovremmo conservarlo o no?

PRESIDENTE. No: infatti io insisto col mio subemendamento all'articolo 9, modificativo del primo comma dell'articolo stesso. Ricordo che il subemendamento che ho presentato all'articolo 9 propone di aggiungere, al primo alinea del primo comma, dopo la parola: «arruolati», la parola: «sposati e».

BUTINI, *relatore alla Commissione*. Quindi, si escluderebbe anche il punto 7 dell'articolo 22 della legge n. 191, che bisognerebbe abrogare in conseguenza dell'approvazione dell'emendamento.

BOLDRINI. Eviterei di fare passi indietro rispetto a quanto indicato nel ricordato articolo 22.

PRESIDENTE. Mi rimetto alla decisione della Commissione. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti il mio emendamento tendente ad aggiungere al primo comma, primo alinea, dopo le parole: «arruolati», le parole: «sposati e».

Non è approvato.

Metto ai voti il testo sostitutivo dell'articolo 9 proposto dal comitato ristretto.

È approvato.

Se non si fanno obiezioni, rimane stabilito che, per motivi di coordinamento, al secondo comma viene sostituita la parola «coniugato» con la parola «arruolato».

Art. 10.

Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è emanato, con decreto

ministeriale, il regolamento concernente i criteri e le modalità per l'arruolamento degli ufficiali di complemento delle tre Forze armate, che deve indicare, in particolare, i titoli di studio richiesti per l'ammissione ai diversi corsi, nonché i requisiti somatico-funzionali e psico-attitudinali necessari anche in relazione agli incarichi da espletare.

Dalla data di entrata in vigore della presente legge i bandi di concorso per l'ammissione ai corsi allievi ufficiali di complemento delle tre Forze armate e le graduatorie degli ammessi sono pubblicati sul giornale ufficiale del Ministero della difesa. Della pubblicazione è dato immediato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* e copia della graduatoria è posta in visione presso il distretto militare, le stazioni dei carabinieri e le capitanerie di porto.

Avverso le suddette graduatorie è ammesso ricorso al Ministro della difesa entro 90 giorni dalla pubblicazione.

SPADOLINI, *ministro della difesa*. Per una considerazione tecnica, dal punto di vista amministrativo sarebbe opportuno aggiungere, al secondo comma, dopo le parole «bandi di concorso», le altre «o arruolamento».

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento aggiuntivo proposto dal Governo.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 10 nel testo emendato.

È approvato.

Art. 11.

In relazione alle specifiche esigenze di ciascuna Forza armata, la durata dei corsi allievi ufficiali di complemento delle tre Forze armate è stabilita con decreto del Ministro della difesa.

BUTINI, *relatore alla Commissione*. Sono favorevole.

SPADOLINI, *ministro della difesa*. Anche il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 11.

È approvato.

Art. 12.

Le Forze armate, nella definizione dei programmi di addestramento relativi ai propri compiti istituzionali, tendono all'elevazione delle capacità professionali dei giovani alle armi, contribuendo in tal modo alle esigenze produttive e civili della nazione.

Il piano dei corsi di ciascuna Forza armata per la formazione di specialisti ed aiuto specialisti, cui sono ammessi i militari di leva, è comunicato ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della pubblica istruzione, nonché ai presidenti delle giunte regionali delle regioni ove risiedono gli interessati.

I corsi di qualificazione e di specializzazione, previsti per i militari ammessi alla commutazione della ferma di leva di cui all'articolo 4 della presente legge, sono resi noti ai militari alle armi. È altresì reso noto il trattamento giuridico ed economico riconosciuto ai militari ammessi alla ferma prolungata di leva.

Al fine di agevolare l'inserimento dei giovani alle armi nelle attività produttive della nazione, tre mesi prima del termine del servizio militare obbligatorio e della ferma di leva prolungata, il Ministro della difesa comunica gli elenchi nominativi degli specialisti ed aiuto specialisti in procinto di essere congedati al Ministro del lavoro e della previdenza sociale e ai presidenti delle giunte regionali delle regioni ove risiedono gli interessati.

Le norme di cui al presente articolo si applicano anche per il personale di leva dell'Arma dei carabinieri e dei corpi di cui al precedente articolo 5.

BUTINI, *relatore alla Commissione*. Il comitato ristretto propone il seguente testo sostitutivo dell'articolo 12:

«Art. 12.

Le Forze armate, nella definizione dei programmi di addestramento relativi ai propri compiti istituzionali, tendono all'elevazione

delle capacità professionali dei giovani alle armi, contribuendo in tal modo alle esigenze produttive e civili della Nazione.

Il piano dei corsi di ciascuna Forza armata per la formazione di specialisti ed aiuto specialisti, cui sono ammessi i militari di leva, è comunicato ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della pubblica istruzione, nonchè ai presidenti delle giunte regionali.

I corsi di qualificazione e di specializzazione, previsti per i militari ammessi alla commutazione della ferma di leva di cui all'articolo 4 della presente legge, sono resi noti ai militari alle armi.

Al fine di agevolare l'inserimento dei giovani alle armi nelle attività produttive della Nazione, tre mesi prima del termine del servizio militare obbligatorio e della ferma di leva prolungata, il Ministro della difesa comunica gli elenchi nominativi degli specialisti ed aiuto specialisti in procinto di essere congedati al Ministro del lavoro e della previdenza sociale e ai presidenti delle giunte regionali delle regioni ove risiedono gli interessati.

Le norme di cui al presente articolo si applicano anche per il personale di leva dell'Arma dei carabinieri».

Come si può osservare sono state apportate alcune soppressioni rispetto al testo della Camera. Alla fine del secondo comma, sono state soppresse le parole «delle regioni ove risiedono gli interessati». Al terzo comma è stato soppresso il seguente paragrafo: «È altresì reso noto il trattamento giuridico ed economico riconosciuto ai militari ammessi alla ferma prolungata di leva». Infine, al quarto comma, sono state soppresse le parole «e dei corpi di cui al precedente articolo 5».

SPADOLINI, *ministro della difesa*. L'ultima soppressione fa riferimento ad un articolo che deve ancora essere definito, pertanto potrà essere, eventualmente, materia di coordinamento.

Sarei, poi, favorevole a mantenere la seconda parte del secondo comma, perchè tutto ciò che serve a rendere noto è da considerare un'opera di educazione.

GIACCHÈ. Vorrei spiegare che la soppressione della seconda parte del secondo comma

non tende a tenere segreto il trattamento giuridico ed economico. Si è semplicemente ritenuto opportuno non parlarne in questo articolo, rimandandolo ad un articolo più adatto.

SPADOLINI, *ministro della difesa*. Va bene, il periodo può essere trasferito in un altro articolo.

PRESIDENTE. Allora, metto ai voti il nuovo testo elaborato dal comitato ristretto, sostitutivo dell'articolo 12, rinviando, però, la eventuale soppressione delle parole «e dei corpi di cui al precedente articolo 5», al coordinamento.

È approvato.

Art. 13.

Nel quadro dei compiti istituzionali delle Forze armate è consentito, nelle zone del territorio nazionale colpite da pubbliche calamità, l'impiego dei militari di leva per concorrere al ripristino delle infrastrutture civili, alla tutela del patrimonio storico, artistico e culturale nonchè alla tutela dell'ambiente naturale. A tale scopo l'Amministrazione della difesa dispone i possibili interventi, d'intesa con le amministrazioni statali e regionali interessate.

BUTINI, *relatore alla Commissione*. Il comitato ristretto propone la seguente rielaborazione del testo:

«Art. 13.

Nel quadro dei compiti istituzionali delle Forze armate e nei limiti stabiliti dalla legge 11 luglio 1978, n. 382, fermo restando il compito prioritario della difesa della Patria, è consentito, nelle zone del territorio nazionale colpite da pubbliche calamità, l'impiego dei militari di leva per concorrere, nella fase del soccorso immediato, al ripristino di infrastrutture pubbliche, alla tutela del patrimonio storico, artistico e culturale nonchè alla salvaguardia dell'ambiente naturale. A tale scopo il Ministro della difesa dispone i possibili interventi

d'intesa con le amministrazioni statali e regionali interessate».

L'articolo riguarda l'impiego delle Forze armate in occasione di pubbliche calamità. La parte innovativa sta nell'inciso: «fermo restando il compito prioritario della difesa della Patria, è consentito, nelle zone del territorio nazionale colpite da pubbliche calamità, l'impiego dei militari di leva per concorrere, nella fase del soccorso immediato, al ripristino di infrastrutture pubbliche, alla tutela del patrimonio storico, artistico e culturale nonché alla salvaguardia dell'ambiente naturale». Si è teso, cioè, non a sottrarre l'impiego delle Forze armate in occasione di pubbliche calamità, ma a chiarire che questo loro intervento deve avvenire nella fase del soccorso immediato, mentre in quella successiva devono essere le strutture civili a provvedere ai necessari interventi. Naturalmente si precisa - come del resto già previsto nel testo della Camera dei deputati - che a tale scopo il Ministro della difesa dispone i possibili interventi, d'intesa con le amministrazioni statali e regionali interessate (presidente della regione, prefetto, provveditore alle opere pubbliche e via dicendo).

La modifica sostanziale è quindi nell'inciso «nella fase del soccorso immediato», giacché, nel testo della Camera dei deputati, l'indicazione dei compiti che i militari di leva, in caso di calamità pubblica, sono chiamati a svolgere, non aveva precisi riferimenti temporali.

PRESIDENTE. Sono stati presentati due subemendamenti. Il primo è dei senatori Eliseo Milani e Fiori e tende a sostituire le parole: «nella fase del soccorso immediato» con le altre: «nella fase di prima emergenza, oltre che al soccorso immediato delle popolazioni colpite». Il secondo è del senatore Finestra e tende a sopprimere dopo le parole «infrastrutture pubbliche» le parole «alla tutela del patrimonio artistico e culturale, nonché alla salvaguardia dell'ambiente naturale».

FIORI. L'emendamento da noi presentato non contraddice lo spirito che ha portato ad introdurre l'inciso «nella fase del soccorso immediato» nel testo predisposto dal comitato

ristretto. Resta, infatti, il limite temporale - «nella fase di prima emergenza» - ma si precisa che le Forze armate possono essere utilizzate oltre che per le funzioni anzidette anche per il soccorso immediato da prestare alla popolazione. Potrebbe altrimenti sembrare che ci si limiti ad un intervento per così dire di ingegneria e non, invece, anche di solidarietà umana.

FALLUCCHI. Sono d'accordo con la formulazione del subemendamento dei senatori Milani e Fiori.

SPADOLINI, *ministro della difesa*. Il Governo non ha alcuna difficoltà ad accogliere il subemendamento dal momento che esso ha carattere esplicativo e sviluppa un concetto già contenuto nella Costituzione. Occorre tuttavia precisare che esso è del tutto pleonastico (Calamandrei lo avrebbe definito «parentetico»), giacché le Forze armate hanno sempre dato prova in quarant'anni di saper svolgere queste funzioni. Si ribadisce quindi un dato storico e la Commissione, nel momento in cui vota questo subemendamento, sul quale da parte mia, come ho detto, c'è consenso, deve avere presente tale aspetto.

GIACCHÈ. Faccio presente che la specificazione «nella fase del soccorso immediato» è stata chiesta con insistenza dal Ministero, non avendosi, evidentemente, la medesima convinzione che lei ora ha manifestato.

SPADOLINI, *ministro della difesa*. Ribadisco il mio consenso circa il subemendamento dei senatori Milani e Fiori. La specificazione «oltre che al soccorso immediato delle popolazioni colpite» mi sembra, infatti, assai opportuna.

BUTINI, *relatore alla Commissione*. Desidero comunque sottolineare che l'indicazione dei compiti delle Forze armate è contenuta nell'articolo 1; si tratta pertanto di una semplice precisazione.

FINESTRA. Signor Presidente, non ritengo opportuno che al compito prioritario delle Forze armate di difesa della Patria ed a quello di ripristino delle infrastrutture pubbliche

venga aggiunto quello di tutela del patrimonio artistico e culturale e dell'ambiente naturale. Ritengo, infatti, che in tal modo si snaturi il loro compito istituzionale.

In occasione di pubbliche calamità, come si è detto, le Forze armate sono sempre intervenute, ma mi chiedo quale addestramento potranno avere i militari di leva se dilatiamo le funzioni di loro competenza utilizzandoli per quattro o cinque mesi su dodici, in cui rientrano anche 45 giorni di licenza, come operatori ecologici. Per tali motivi ho presentato il subemendamento di cui lei ha dianzi dato lettura.

FALLUCCHI. Sono soltanto in parte d'accordo con quanto detto dal senatore Finestra. Se è vero infatti che in caso di calamità naturale anche il patrimonio artistico e culturale va difeso, tuttavia è anche vero che in una fase di prima emergenza sarà difficile provvedere alla tutela dell'ambiente naturale già devastato per lo stesso verificarsi della calamità.

Mi domando, allora, che significato possa avere in questo contesto la previsione della difesa dell'ambiente.

BOZZELLO VEROLE. Sono contrario al subemendamento del senatore Finestra in quanto ritengo che dopo tre o quattro mesi di addestramento il militare di leva debba essere utilizzato proprio in tali compiti. Anzi, a mio avviso, vi sono anche altri settori in cui questi giovani potrebbero svolgere determinate mansioni.

SPADOLINI, *ministro della difesa*. Non dimentichiamo che nella città di Firenze, durante l'alluvione, preziose opere d'arte sono state salvate proprio grazie all'opera delle Forze armate e lo stesso è accaduto a Gemona dopo il terremoto.

BOLDRINI. Concordo pienamente, signor Presidente, con quanto affermato dal senatore Bozzello Verole. E ritengo assai utile e positivo il fatto che si sia aperta in questa sede una discussione, con accenti anche polemici che non starò tuttavia ad alimentare, sulla doppia funzione delle Forze armate nella società civile moderna. Si tratta di un problema non ancora risolto, che è divenuto di grande

attualità soprattutto per quanto riguarda la questione più generale del rapporto difesa-società civile.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione.

Metto ai voti il subemendamento dei senatori Eliseo Milani e Fiori tendente a sostituire le parole: «nella fase del soccorso immediato» con le parole: «nella fase di prima emergenza, oltre che al soccorso immediato delle popolazioni colpite».

È approvato.

Metto ai voti il subemendamento del senatore Finestra tendente a sopprimere, dopo le parole: «infrastrutture pubbliche», le altre: «alla tutela del patrimonio artistico e culturale, nonchè alla salvaguardia dell'ambiente naturale».

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento del comitato ristretto, sostitutivo dell'intero articolo 13, che nel testo modificato risulta così formulato:

«Art. 13.

Nel quadro dei compiti istituzionali delle Forze armate e nei limiti stabiliti dalla legge 11 luglio 1978, n. 382, fermo restando il compito prioritario della difesa della Patria, è consentito, nelle zone del territorio nazionale colpite da pubbliche calamità, l'impiego dei militari di leva per concorrere nella fase di prima emergenza, oltre che al soccorso immediato delle popolazioni colpite, al ripristino di infrastrutture pubbliche, alla tutela del patrimonio storico, artistico e culturale nonchè alla salvaguardia dell'ambiente naturale. A tale scopo il Ministro della difesa dispone i possibili interventi, d'intesa con le amministrazioni statali e regionali interessate».

È approvato.

Art. 14.

I militari di leva, compatibilmente con le imprescindibili esigenze di servizio e fuori

dall'orario di servizio, sono facilitati a frequentare i corsi di formazione professionale organizzati dalle pubbliche amministrazioni, che si svolgono nell'ambito territoriale dove i militari espletano il servizio di leva.

È stato presentato dal comitato ristretto il seguente emendamento, sostitutivo dell'intero articolo 14:

«Art. 14.

I militari di leva, compatibilmente con le imprescindibili esigenze di servizio e fuori dall'orario di servizio, sono facilitati a frequentare i corsi di formazione professionale organizzati dalle pubbliche amministrazioni, che si svolgono nell'ambito territoriale dove i militari espletano il servizio di leva.

Le pubbliche amministrazioni interessate debbono inviare i bandi dei corsi ai comandi militari della giurisdizione.

I singoli comandi sono tenuti a pubblicizzarli fra il personale di leva».

BUTINI, *relatore alla Commissione*. L'emendamento del comitato ristretto rielabora il testo predisposto dalla Camera dei deputati e concerne le facilitazioni, fatte salve naturalmente le imprescindibili esigenze di servizio, per frequentare i corsi di formazione professionale organizzati dalle pubbliche amministrazioni, quando essi si svolgano nell'ambito territoriale in cui i militari prestano il servizio di leva.

Le pubbliche amministrazioni interessate dovranno inviare i bandi dei corsi ai comandi militari della giurisdizione ed i singoli comandi saranno tenuti a darne pubblicità tra il personale di leva. È questa una delle parti che dovranno trovare attuazione tramite interventi dell'Amministrazione militare.

PRESIDENTE. All'emendamento del comitato ristretto il senatore Finestra, oltre ad una proposta di modifica formale tendente a sopprimere al primo comma dopo la parola «dove» le parole «i militari» e dopo la parola «servizio» le parole «di leva», ha presentato un subemendamento tendente ad aggiungere al

primo comma le parole: «I militari di leva, fuori dell'orario di servizio, sono tenuti ad indossare l'uniforme ordinaria».

GIACCHÈ. Signor Presidente, pur dichiarandomi favorevole al testo proposto dal comitato ristretto, ritengo che esso dovrebbe essere perfezionato. Vorrei pertanto proporre talune modifiche migliorative.

Al primo comma, laddove si legge: «compatibilmente con le imprescindibili esigenze di servizio», bisognerebbe sostituire la parola «servizio» con l'altra: «impiego» e sopprimere le parole: «e fuori dall'orario di servizio». Infatti, non si capisce quale sia la facilitazione concessa ai militari di leva, se questi possono frequentare i corsi di formazione professionale solo fuori dall'orario di servizio.

Inoltre, non vi è dubbio che, anche alla luce della legge sui principi della disciplina militare, il servizio si interrompe solo quando si tratta di congedo o di licenza; l'impiego è invece più specifico. L'articolo 12 della citata legge, infatti, a proposito di limitazioni all'allontanamento dalla sede di servizio, fa riferimento alle imprescindibili esigenze di servizio, distinguendo pertanto il servizio, cioè l'appartenenza alle Forze armate, dall'impiego, concetto del tutto diverso.

A mio avviso, la formulazione proposta dal comitato ristretto rischia di essere restrittiva insistendo su questo punto. Infatti, se l'Amministrazione militare vuole facilitare la partecipazione dei militari di leva ai corsi di formazione professionale in questione, la scelta, a mio avviso, dovrebbe essere nel senso da me indicato. Si tratta di vedere come anche all'interno dell'orario di servizio sia possibile frequentare tali corsi, salvo le imprescindibili esigenze, non di servizio, ma di impiego. Certo, se il militare di leva, ad esempio, è di guardia o imbarcato su una nave, è impossibilitato a frequentare tali corsi, ma in altri casi deve poterlo fare senza difficoltà.

Ritengo pertanto che la formulazione da me proposta sia più corretta. Bisognerebbe, cioè, dire: «compatibilmente con le imprescindibili esigenze di impiego», sopprimendo il riferimento all'orario di servizio, poichè questo comprenderebbe praticamente tutto: il militare è in servizio finchè non è in libera uscita.

Che senso ha dire che deve essere facilitato a frequentare i corsi di formazione professionale quando è in libera uscita? Quale sarebbe la facilitazione concessa? Quindi, o si intende anche durante l'orario di servizio, sempre fatte salve le imprescindibili esigenze di impiego, o altrimenti tutto ciò non ha senso.

SPADOLINI, *ministro della difesa*. Ritengo che sia necessario fare al riguardo alcune considerazioni.

Giorni fa ho visitato la famosa caserma della Marina di Roma, che credo sia una delle peggiori, in cui vi sono circa 1.300 marinai. Però ho appreso che, complessivamente, 3.000 marinai - ripeto, 3.000 in una città che non ha porti - sono destinati a compiti amministrativi in vari Ministeri o al reparto che deve fare gli onori al Quirinale o alla Difesa, eccetera. Tutti coloro che risiedono a Roma (sono 500 in tutto e non dormono, per fortuna, nelle camerate poichè vi è un esubero di 400 posti) hanno il seguente orario: dalle 8.00 alle 13.30, ora in cui vanno a mangiare, poi vanno via. Se questo è l'orario di servizio, secondo me, è giusto lasciare il testo così com'è. Se invece per orario di servizio si deve intendere quello di tutti i reparti ove si fa addestramento, che quindi dura fino alle 17.00, allora è giusta l'osservazione del senatore Giacchè poichè questi militari non potrebbero frequentare i corsi in questione.

Quindi, sono dell'avviso che basterebbe dire: «compatibilmente con le imprescindibili esigenze di servizio» poichè, in riferimento alla questione dell'orario, occorre tener presente che la situazione è sempre diversa (ho fatto l'esempio della Marina) e ciò forse consiglia l'adozione di una formulazione più elastica.

GIACCHÈ. Non insisto sulla sostituzione della parola: «servizio» con l'altra: «impiego», trattandosi peraltro di una distinzione più sottile.

Inoltre, signor Presidente, vorrei proporre un'altra modifica: all'ultimo comma, sarebbe opportuno aggiungere le parole: «e a rimetterne copia al corrispondente consiglio di rappresentanza», investendo cioè le rappresentanze della divulgazione dei bandi.

SPADOLINI, *ministro della difesa*. Questo è tautologico perchè rientra nella logica della rappresentanza svolgere questi compiti.

BUTINI, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, mi sembra che sia stato chiarito il problema dell'«impiego», dopo le dichiarazioni dell'onorevole Ministro, anche se il senatore Giacchè osserva, giustamente, che è più sottile la distinzione tra le parole «impiego» e «servizio». In questo caso il concetto di servizio nasce dalla condizione del militare, il quale svolge quell'attività perchè obbligato, non per libera scelta. Non vi è un rapporto di impiego. Capisco che non era questa l'intenzione della modifica suggerita dal senatore Giacchè, ma vorrei far presente che la ragione per cui è stato usato il termine «servizio» è da ricercare in questa particolare condizione del militare.

Vorrei inoltre far rilevare che nel caso specifico si tratta di corsi di formazione professionale, organizzati da amministrazioni che, sia pure pubbliche, non sono militari. Si crea, pertanto, un rapporto tra il servizio militare ed i corsi indetti dalle amministrazioni non militari, che potrebbe far sorgere qualche difficoltà nella gestione dei servizi e degli impieghi del personale nelle caserme, nei reparti o negli stabilimenti.

Si era, pertanto, ritenuto opportuno che anche nell'iniziativa delle pubbliche amministrazioni si tenesse conto del fatto che si trattava, comunque, di intervenire in un processo gestito dall'Amministrazione militare, nei riguardi di persone nella condizione di dover assolvere ad un obbligo. È per questo che si è voluto fare riferimento alle «imprescindibili esigenze di servizio» e precisare: «fuori dall'orario di servizio», parlando di facilitazioni; tra l'altro, infatti, la stessa Amministrazione della difesa potrebbe organizzare corsi di formazione professionale.

Se poi si ritiene che le pubbliche amministrazioni, siano esse statali o locali, possano intervenire in qualche modo nel merito della gestione dei servizi nelle caserme, nei reparti e negli stabilimenti, se il Governo non ha nulla da eccepire al riguardo, anch'io non ho obiezioni da muovere in proposito.

Sono, tuttavia, convinto che il testo migliore sia quello proposto dal comitato ristretto. La

questione, a mio avviso, è assai delicata (queste persone, infatti, verrebbero sottoposte a due diverse tensioni) e deve essere affrontata con estrema cautela, se non si vuole aggravare, anzichè migliorare, la condizione di chi presta il servizio militare di leva.

BOZZELLO VEROLE. Intervengo solo per dire che il mettere: «fuori dall'orario di servizio» è una cosa assurda perchè il militare è certamente libero di frequentare i corsi di specializzazione. Se si vuole favorire bisogna bensì dire: «compatibilmente con le imprescindibili esigenze di servizio», ma poi facilitare la frequenza anche durante l'orario di servizio.

BUTINI, *relatore alla Commissione*. Spero che abbiate il comando di qualche caserma, quando questa legge entrerà in vigore: me lo auguro! Questa è già un'apertura dell'Amministrazione militare, del servizio militare ai programmi dell'Amministrazione civile, che possono poi essere di varia natura; quindi c'è già una rottura della separatezza della struttura militare sulla quale siamo tutti d'accordo.

SPADOLINI, *ministro della difesa*. È una rottura utile!

BUTINI, *relatore alla Commissione*. Però, cerchiamo di capire: o resta l'economia generale di questo tipo di servizio, oppure tanto vale cambiare radicalmente il servizio, e per altre vie che non siano quelle all'esame.

SPADOLINI, *ministro della difesa*. Scusate, ma a me non pare il caso di cambiare alcunchè perchè dicendo: «compatibilmente con le imprescindibili esigenze di servizio» si dice tutto. Quando si lascia questo non occorre modificare oltre.

FALLUCCHI. Vorrei portare a sostegno di quello che ha detto adesso l'onorevole Ministro l'esempio dei corsi CRACIS, che avvengono tanto la mattina quanto il pomeriggio, in cui già il personale viene inviato a discrezione.

Quindi mi pare che il suggerimento del Ministro di lasciare l'espressione: «compatibilmente con le imprescindibili esigenze di

servizio» sia da accettare perchè è chiaro che così è data la facoltà ai comandanti di decidere in merito ogni volta.

GIACCHÈ. Anche a me pare che vada bene così.

PRESIDENTE. È stato presentato un subemendamento, da parte del senatore Finestra, volto ad aggiungere, al primo comma dell'articolo 14, le seguenti parole: «I militari di leva, fuori dall'orario di servizio, sono tenuti ad indossare l'uniforme ordinaria».

FINESTRA. Voi sapete meglio di me che si sono levate numerosissime voci affinché venga ripristinato l'uso dell'uniforme ordinaria fuori dall'orario di servizio. Il motivo è ovvio: bisogna anche fare in modo che i militari sentano l'orgoglio della divisa e non il bisogno di disfarsene alla prima occasione.

FIORI. Ma sa, senatore Finestra, l'orgoglio non viene per legge!

PRESIDENTE. Il senatore Finestra ripropone un tema molto delicato e molto importante.

GIACCHÈ. È sancita per legge la possibilità, per i militari di leva fuori servizio, di vestire in abiti borghesi. È una legge che non obbliga a vestire «in borghese», ma lascia la libertà di scelta: è la legge sui principi approvata pochi anni fa ed io credo che l'esperienza abbia dimostrato, indipendentemente dall'insorgere a volte di qualche problema (che potrebbe anche essere strumentalizzato), che la gran massa dei militari veste in borghese.

Siamo contrari alla reintroduzione dell'obbligo della divisa: pensiamo che l'orgoglio meglio possa essere coltivato con provvedimenti come quello che discutiamo, ma non con l'introduzione di vecchie forme di disciplina autoritaria.

Dobbiamo operare affinché si faciliti l'integrazione nelle comunità locali (con una serie di iniziative presentate negli articoli che andiamo proponendo, o altre ancora) anzichè esasperare la condizione dei giovani di leva con elementi di diversità e di differenziazione.

Io credo che si tratti soprattutto di buon

senso e quindi inviterei i colleghi a non insistere nel sostenere questo emendamento.

BUTINI, *relatore alla Commissione*. Il relatore, per la verità, si era permesso di introdurre questa discussione durante i lavori del comitato ristretto e ne trasse il convincimento che, giusto o no che fosse quanto si stava discutendo, la sensibilità media era contraria.

Quindi io rimango legato al testo dell'articolo quale proposto dal comitato ristretto.

SPADOLINI, *ministro della difesa*. Il Governo è legato al testo di questo articolo e ne voglio spiegare il perchè.

La questione è antica, mi accompagna dagli inizi della mia partecipazione al Governo, ed io ricordo sempre un episodio che mi occorre quando accompagnai l'allora presidente della Repubblica Pertini nell'ottobre 1983 in Friuli per una visita di omaggio al contributo che le Forze armate avevano dato al superamento della fase del terremoto.

Diverse madri mi fermarono per la strada e mi dissero che bisognava mettere la divisa; io domandai perchè, e loro mi risposero che in quel modo si sarebbero avute meno violenze e meno aggressioni.

Cioè, c'è un carattere di copertura dalla criminalità e dalla violenza che si identifica nell'esercito, il quale non ha questo compito specifico.

Ritengo quindi che la legge dei principi sia la più giusta: essa non stabilisce il divieto di usare la divisa (che sarebbe un errore, una umiliazione per la divisa stessa), ma consente al soldato di usarla o meno.

E c'è stato un momento - forse lo ricordate -, quando il prestigio delle Forze armate era alto, in cui le divise ritornarono; io confido che questo prestigio si rialzi, in modo tale che tornino spontaneamente, secondo la legge vigente, ma sarei contrario a qualunque tipo di imposizione, che toglierebbe un diritto in qualche modo civile al soldato di leva, che è un cittadino, consentendo anche nel periodo della libertà di non portare l'uniforme, che sarebbe logica soltanto nel caso di un esercito professionale sul quale io non sono favorevole.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti il subemendamento

del senatore Finestra volto ad aggiungere, al primo comma dell'articolo 14, le seguenti parole: «I militari di leva, fuori dell'orario di servizio, sono tenuti ad indossare l'uniforme ordinaria».

Non è approvato.

PRESIDENTE. C'è ancora una proposta del senatore Giacchè, tendente a sostituire l'ultimo comma con il seguente: «I singoli comandi provvedono alla divulgazione dei suddetti programmi presso il personale di leva e ne forniscono copia ai consigli di rappresentanza».

BUTINI, *relatore alla Commissione*. Non ho nulla in contrario ad una cosa del genere: è un accrescimento burocratico e siccome noi abbiamo un culto speciale per la burocrazia, mi pare coerente!

PRESIDENTE. Metto ai voti il subemendamento del senatore Giacchè, di cui ho testè dato lettura.

È approvato.

Mi sembra opportuno fare il punto sulla situazione a cui siamo giunti in merito all'articolo 14. Dagli interventi e dai numerosi suggerimenti giunti dalla Commissione, nonché in seguito all'approvazione dell'emendamento presentato dal senatore Giacchè, il testo definitivo dell'articolo 14 dovrebbe essere il seguente:

«Art. 14.

I militari di leva, compatibilmente con le imprescindibili esigenze di servizio, sono facilitati a frequentare i corsi di formazione professionale organizzati dalle pubbliche amministrazioni e svolti nell'ambito territoriale dove prestano servizio.

Le pubbliche amministrazioni interessate debbono inviare i programmi dei corsi ai comandi militari situati nel territorio di loro competenza.

I singoli comandi provvedono alla divulgazione dei suddetti programmi presso il perso-

nale di leva e ne forniscono copia ai consigli di rappresentanza».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

È approvato.

Art. 15.

Le qualifiche professionali e le specializzazioni acquisite durante il servizio militare, attestate con diploma rilasciato dall'ente o dal reparto competente, costituiscono titolo preferenziale per l'accesso alle carriere delle pubbliche amministrazioni.

Con decreto interministeriale, adottato di concerto dai Ministri della difesa, della pubblica istruzione e del lavoro e della previdenza sociale, è stabilita la corrispondenza delle qualifiche professionali attribuite ai militari di leva, ai sensi del presente articolo, con quelle previste ai fini dell'avviamento al lavoro.

Il comitato ristretto ha presentato un emendamento volto a sostituire l'intero articolo con il seguente:

«Art. 15.

«Le qualifiche professionali e le specializzazioni acquisite durante il servizio militare, in qualunque forma prestato, attestate con diploma rilasciato dall'ente competente, costituiscono titolo valutabile nei concorsi per titoli ed esami per l'accesso alle carriere delle pubbliche amministrazioni.

Un decreto interministeriale, adottato di concerto dai Ministri della difesa, per la funzione pubblica, della pubblica istruzione e del lavoro e della previdenza sociale, stabilisce la corrispondenza delle qualifiche e specializzazioni acquisite durante il servizio militare di leva con le qualifiche funzionali ed i profili professionali previsti dall'ordinamento del personale civile dello Stato, delle Regioni e degli enti locali».

Mi permetto di presentare due emendamenti

soppressivi; il primo dell'intero articolo 15; il secondo, in subordine, del primo comma di detto articolo. Inoltre i senatori Milani e Fiori propongono di sostituire, al primo comma, la parola «preferenziale» con la parola «idoneo».

BUTINI, *relatore alla Commissione*. L'articolo 15 è una rielaborazione del testo della Camera, con qualche differenza sulla quale io richiamo l'attenzione dei colleghi.

Qui si tratta di avvicinarsi ad uno dei punti più difficili della legge, che è quello di prevedere o no particolari facilitazioni per l'avviamento al lavoro, sia di coloro che abbiano prestato servizio di leva, sia di coloro che siano congedati della leva biennale o triennale.

Questa parte troverà una serie di specificazioni nell'articolo di merito. Ma vi è una sorta di preconstituzione di condizione, in quanto si stabilisce che, essendoci i corsi, con i quali si conseguono qualifiche professionali e specializzazioni durante il servizio militare, in qualunque forma prestato, allora il titolo rilasciato, secondo la Camera, è preferenziale per l'accesso alle carriere della Pubblica amministrazione. Viceversa, in sede di comitato ristretto, dove le opinioni intorno al problema non sono state concordi, si è comunque deciso che detto titolo non può essere preferenziale e si propone di sostituire tale parola con l'altra «valutabile». La differenza tra i due termini è di non poca rilevanza.

Inoltre, a mio avviso, il secondo comma del testo da noi proposto risulta molto più preciso, perchè in primo luogo il decreto interministeriale viene adottato di concerto dai Ministri della difesa, per la funzione pubblica, della pubblica istruzione e del lavoro e della previdenza sociale, ed inoltre la corrispondenza non riguarda i titoli scolastici, ma le qualifiche e le specializzazioni acquisite durante il servizio militare con le qualifiche funzionali ed i profili professionali previsti dall'ordinamento del personale civile dello Stato, delle Regioni e degli enti locali. Questo, onde evitare che insorgano contenziosi nella utilizzazione, vuoi «preferenziale», come vorrebbe la Camera, vuoi «valutabile», come vorremmo noi, dei titoli conseguiti dai militari ai fini civili.

FALLUCCHI. Io sono favorevole al testo della Camera dei deputati. Il testo qui proposto mi sembra molto restrittivo perchè non premia il personale militare che abbia conseguito una specializzazione o una qualifica. Infatti, da un lato si vorrebbe sostituire il termine «valutabile», che non ha un significato preciso, al termine «preferenziale» che, viceversa, ha un significato ben preciso; dall'altro lato si vuole un allineamento con le qualifiche funzionali ed i profili professionali previsti dall'ordinamento del personale civile dello Stato, delle Regioni e degli enti locali, mentre a me sembra che più giustamente il testo della Camera allarghi il discorso a tutto il mondo del lavoro.

GIACCHÈ. Io, invece, sono favorevole al testo del comitato ristretto, al quale si è giunti dopo un attento esame. Sulla base di quale norma, che sarebbe in contrasto con altre norme generali, noi potremmo stabilire che un titolo è preferenziale? Rischiamo di usare un termine che poi non avrebbe possibilità di concretizzarsi. Dallo stesso punto di vista è anche preferibile il testo del secondo comma, riguardante la corrispondenza delle qualifiche, così come è stato modificato.

Segnalo, comunque, un'incoerenza che può essere facilmente corretta sopprimendo, alle ultime righe, le parole «di leva».

SPADOLINI, *ministro della difesa*. Sì, sono d'accordo, anche io stavo per proporre la soppressione delle parole «di leva».

BUTINI, *relatore alla Commissione*. È giusto.

FIORI. Il nostro emendamento è superato in parte dal testo proposto dal comitato ristretto. Tuttavia, insisterei perchè, a proposito del titolo, non si usasse alcun termine, dicendo semplicemente: «costituiscono titolo nel concorso per titoli ed esami».

SPADOLINI, *ministro della difesa*. Capisco la riserva su «preferenziale», anche se i miei uffici sarebbero favorevoli a questo termine - atteggiamento che non condivido perchè conosco la Costituzione ed essendo il concorso uno strumento per accedere alla Pubblica

amministrazione non si possono riconoscere titoli preferenziali -; tuttavia non possiamo andare al di sotto di «valutabile», perchè toglieremmo una ragione di incentivazione sociale. Il termine «valutabile» non è vincolante e, al tempo stesso, è il più tenue che possiamo usare. Di meno non si può.

FIORI. La mia proposta tendeva ad inserire un motivo di conciliazione. Secondo me è chiaro che qualifiche e specializzazioni, in quanto costituiscono titolo, sono di per sé valutabili. Comunque non insisto sull'emendamento.

PRESIDENTE. Ritiro i miei due emendamenti soppressivi. Chiedo al senatore Fallucchi se insiste nel voler mantenere il testo della Camera.

FALLUCCHI. Signor Presidente, contrariamente a quanto ha affermato il senatore Giacchè, non viene fatta alcuna concessione, altrimenti si sarebbe dovuta usare la dizione «titolo preferenziale a parità di altri titoli».

GIACCHÈ. Desidero far rilevare che tale dizione è, a mio avviso, maggiormente restrittiva rispetto a quella contenuta nel testo del comitato ristretto in cui si parla di «titolo valutabile», senza riferimento alcuno alla parità con altri titoli.

FALLUCCHI. Ritengo, inoltre, che si dovrebbe stabilire la corrispondenza delle qualifiche funzionali acquisite durante il servizio di leva con i profili professionali e le qualifiche previste dall'ordinamento del lavoro e dagli uffici di collocamento e non soltanto dall'ordinamento del personale civile dello Stato, delle Regioni e degli enti locali.

A tal proposito, quindi, mi sembra migliore il testo formulato dalla Camera dei deputati, in cui si stabilisce una generica corrispondenza «con quelle previste ai fini dell'avviamento al lavoro», che non quello del comitato ristretto che limita, invece, le possibilità di collocamento di questi giovani.

BUTINI, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, ci troviamo di fronte ad un articolo

dal contenuto assai delicato, poichè condiziona il successivo sviluppo del provvedimento. Occorre, quindi, esaminarlo con grande attenzione, anche perchè nessuno degli argomenti portati è infondato. Vorrei anzi sentire l'opinione dell'onorevole Ministro al riguardo.

SPADOLINI, *ministro della difesa*. Sono favorevole al testo dell'articolo nella formulazione del comitato ristretto.

BUTINI, *relatore alla Commissione*. Pur sembrandomi migliore il testo predisposto dal comitato ristretto, comprendo che potrebbero in futuro sorgere i problemi che il senatore Fallucchi ha prospettato. La scelta operata dalla Camera dei deputati si fondava su due presupposti: che nel concorso pubblico il titolo conseguito fosse preferenziale, desse cioè diritto alla precedenza direi indiscriminata, almeno così sembra dalla formulazione del testo; che per il settore privato (e particolarmente per questo, poichè per il settore pubblico, come ho detto, il problema era risolto dal titolo preferenziale) vi fosse l'equilibrio dei titoli.

Al contrario, il comitato ristretto ha ritenuto che nel settore privato non si debba intervenire con atto legislativo. Ci siamo trovati, infatti, di fronte in primo luogo alle contestazioni dei sindacati, in secondo luogo alle contestazioni del Ministero del lavoro e, infine, ai problemi sulla costituzionalità della norma, quali ad esempio, quello delle donne che potrebbero concorrere a questi posti. Abbiamo dovuto, pertanto, operare una scelta di indirizzo che pesa su tutto il provvedimento e che è la seguente: corrisponde a criteri di giustizia che chi abbia prestato il servizio militare, in particolare nel caso di ferma di leva prolungata, migliorando durante tale periodo la propria qualità professionale, abbia di ciò un riconoscimento. Tale riconoscimento rappresenta un dovere da parte dello Stato, il quale se ne fa carico nelle pubbliche amministrazioni, ma non può gravare sui privati. Ecco la differenza tra il testo della Camera dei deputati e quello del comitato ristretto.

Tornando al disposto del primo comma, dopo approfondite riflessioni, si è ritenuto di considerare le qualifiche professionali e le

specializzazioni acquisite come «titolo valutabile». Naturalmente, se i concorsi saranno banditi dal Ministero della difesa, sarà questo a stabilire la valutazione che dovrà essere data a tali titoli. Nel caso, invece, che i concorsi siano banditi da altre amministrazioni, ad esse spetterà la valutazione, perchè è la stessa fonte del diritto che deve poi gestire economicamente, socialmente ed amministrativamente questo tipo di personale e di problemi.

Concludo richiamandomi ad un'osservazione del senatore Giacchè e dicendo che abbiamo cercato di fare non già una legge-manifesto, ma un provvedimento che, pur avendo portata limitata, sia realmente attuabile.

FALLUCCHI. Signor Presidente, nel testo del comitato ristretto - come ho già detto - non viene fatto alcun riferimento al mondo del lavoro. Stesso problema troviamo nell'articolo 17 - il cui ultimo comma riguarda le qualifiche professionali e le specializzazioni acquisite durante la ferma di leva prolungata - con il quale riterrei perciò opportuno un coordinamento.

FERRARA Maurizio. Sono a favore del testo del comitato ristretto e quindi per la dizione «titolo valutabile» in esso contenuta. Ritengo, infatti, che il concetto stesso di «preferenzialità», qualora si tratti di concorsi pubblici, sia piuttosto ambiguo. Spesso vi si è fatto ricorso in particolari momenti storici, ad esempio nel dopoguerra, considerandolo una sorta di risarcimento da parte dello Stato a quei cittadini che nell'adempimento di determinati servizi avevano particolarmente sofferto, o si erano resi benemeriti, creando quindi delle eccezioni.

Sotto questo profilo, i titoli di preferenza nei concorsi pubblici finiscono per creare forzature, che comunque hanno radici storiche o morali particolari. Mi riferisco, ad esempio, a figure come l'orfano di guerra o il mutilato. Quindi, non è una questione di oggi - lo ribadisco - ma anch'io ritengo che in sé e per sé non sia un elemento che dovremmo favorire.

FALLUCCHI. Ma per incentivare dobbiamo favorire.

FERRARA Maurizio. Senatore Fallucchi, che merito c'è ad essere ammessi alla leva solo perchè, ad esempio, si arriva all'altezza richiesta? E chi è basso o comunque non è in possesso dei requisiti richiesti e viene esentato? In questo caso non si premia un servizio particolare. Il servizio militare è un obbligo, non si deve quindi per questo destinare un premio o un risarcimento. A mio avviso, pertanto, non dovremmo in questo comportarci esattamente come i colleghi della Camera, e lo dico con la massima serenità.

Quindi, non sarei favorevole ad introdurre in questa materia, che è assolutamente chiara, un elemento di preferenzialità, che, però, è anche di discriminazione tra cittadini. Il concetto di preferenzialità deve applicarsi nel giusto ambito - come del resto è stato fatto in altri casi - cioè quando si tratta di garantire il riconoscimento di un merito particolare o di una situazione negativa in cui venga a trovarsi il cittadino a seguito del servizio prestato. Ma non è giusto introdurre questo riferimento in casi del genere. Bene quindi abbiamo fatto a sostituire il termine: «preferenziale» con l'altro: «valutabile».

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, non vorrei complicare la questione con una valutazione personale ma vorrei far presente che qui si tratta di fare una scelta di fondo a favore del volontariato.

Invito pertanto la Commissione a valutare con la massima attenzione la questione. È un articolo di importanza fondamentale, su cui occorre riflettere molto attentamente.

BOZZELLO VEROLE. Signor Presidente, intervengo molto brevemente per dichiarare che concordo con il testo proposto dal comitato ristretto in quanto consente di valutare i titoli.

PRESIDENTE. Aggiungo solo che il fallimento del precedente tentativo legislativo nazionale sulla formazione del volontariato militare, che prevede un massimo del 16 per cento, è stato dovuto principalmente alla mancanza di sbocchi professionali, cioè di una soluzione sociale dopo il periodo di ferma prolungata.

Questa è la scelta che la Commissione deve fare oggi votando in un modo o nell'altro l'articolo 15.

BUTINI, *relatore alla Commissione*. Sono sensibile alla osservazione del collega Fallucchi e desidero chiarirla. Vorrei che i colleghi giudicassero e, ove poi avessimo sbagliato noi, correggessimo insieme la formulazione.

Il collega Fallucchi ha detto che l'articolo 17, nel suo ultimo comma, richiama la condizione di titolo preferenziale per le qualifiche conseguite durante il servizio militare ai fini dell'iscrizione nelle liste ordinarie e speciali di collocamento.

Questo a noi non è sembrato contraddittorio, e ora chiarisco perchè (poi valuterete come riterrete giusto).

La scelta che il comitato propone (io la ringrazio, signor Presidente, di averla richiamata, perchè qui stiamo facendo, dopo la riduzione della ferma di leva per la Marina, una delle scelte di fondo della legge), è che bisogna favorire l'occupazione civile a chi avrà fatto la leva prolungata e via dicendo, caricando questo onere sulle pubbliche amministrazioni. E qui ci siamo distinti dalla Camera, la quale ha detto che il privilegio doveva valere per tutti, mentre noi riteniamo che ciò comporti il rischio di eccezione di costituzionalità della legge, quando è già forte l'impegno della Pubblica amministrazione nella forma che noi proponiamo.

Abbiamo scelto (e non ci torno sopra) la indicazione di «valutabile» per i concorsi per titoli ed esami, che non è cosa da poco, perchè vorrei vedere in quanti concorsi oggi si accetta tranquillamente la valutazione dei titoli conseguiti durante il servizio militare!

SPADOLINI, *ministro della difesa*. In nessuno! Quindi è un passo avanti.

BUTINI, *relatore alla Commissione*. Benissimo: allora, consapevoli di questo, onorevole Ministro, abbiamo detto intanto di «valutare»; e, per valutare in maniera congrua, stabiliamo dei rapporti tra specializzazioni, che sono originate non da un *curriculum* astratto, ma dalle esigenze dei servizi delle Forze armate, con le possibilità di impiego nelle pubbliche

amministrazioni (ecco il senso del decreto interministeriale).

Quindi, su questo, l'economia ci sembra più corretta.

Il collega Fallucchi, però, si domanda perchè il comitato abbia allora rifiutato il testo della Camera, della preferenzialità del titolo, quando si tratta di accesso al lavoro, e invece lo comprenda quando si tratta di accesso alle liste di collocamento. In proposito, devo dire che l'articolo 17 segue il 15 non soltanto perchè così vuole l'aritmetica ma perchè si dà per scontato che c'è già il decreto interministeriale che ha stabilito un certo tipo di equiparazione.

Allora, per chi possiede questo titolo equiparato, che non deriva dai *curricula* scolastici dell'ordinamento statale o dai corsi professionali delle amministrazioni locali, delle Regioni in modo particolare, fatte tutte le equiparazioni che si vogliono fare, laddove ci siano liste speciali di collocamento, laddove si richiedano, per esempio, capacità per l'uso di caldaie o di certe macchine particolari, per cui si è iscritti in quelle liste solo se si possiedono certi requisiti o di lavoro o di studio, in questo caso il titolo conseguito durante il servizio militare diventa preferenziale; ove «preferenziale» vuol dire, in sostanza, che l'interessato passa avanti nella graduatoria. Poi, spetterà a chi deve farlo, chiamarlo o non chiamarlo, avviarlo o non avviarlo: però l'unica preferenza che si accorda è nella iscrizione nelle liste di collocamento quando si tratti di liste speciali e di titoli e qualifiche speciali, conseguiti nelle condizioni speciali in cui si possono trovare certe persone.

Quindi, ci è sembrato di salvare anche l'intenzione della Camera, restituendola ad una maggiore correttezza di carattere costituzionale.

E non ci sembra ci sia contraddizione. Se poi la Commissione rilevasse la contraddizione, la esamineremo.

Concludo facendo presente che il comitato ha valutato, non dico l'osservazione del senatore Maurizio Ferrara, perchè l'ha fatta qui, ma il concetto da questa espresso: se il 50 per cento circa dei giovani fa il servizio militare, bisogna tenere conto che c'è un altro 50 per cento circa che, per ragioni indipendenti dalla

propria volontà (per esempio perchè è malato o perchè in generale, non è all'altezza), cioè per circostanze che non rappresentano il tentativo di eludere l'obbligo, ma l'impossibilità di assolverlo perchè l'Amministrazione militare non lo vuole, tale servizio non fa; e allora bisogna prevedere, anche qui, la possibilità di farlo accedere in condizioni di competitività ragionevole nei pubblici uffici.

È la ricerca di un equilibrio. Io non so se l'equilibrio sia stato realizzato, ma l'intenzione era di crearlo.

SPADOLINI, *ministro della difesa*. Mi richiamo alla illustrazione che ha fatto, con la consueta chiarezza, il relatore su questo articolo e ritengo che essa, più che al testo del comitato ristretto del Senato, obbedisca ai fini della legge, senza nessun carattere manifesto, destinato a generare aspettative che poi verrebbero smentite.

La questione non riguarda solo gli elementi professionali, perchè è destinata ad investire sia i coscritti di leva che quelli che possono rafforzarsi più a lungo; nel momento in cui noi parliamo dei militari di leva, chiariamo che questa norma vale in tutti i casi.

L'incentivazione del volontariato, un tema grosso che tutti richiamano, è affidata ad un complesso di fattori in cui non può bastare il titolo nè valutabile nè preferenziale perchè qui noi dobbiamo trovare dei volontari che possano fare delle lunghe ferme per assolvere a quelle funzioni che nella catena di comando sono, nell'esercito di oggi, lacunose.

La verità è che questo articolo obbedisce a una logica che vale anche per i soldati di leva, per attenuare quel senso di inutilità o di pericolosità ai fini di una carriera o di una professione o di un mestiere che caratterizza i soldati di leva. A me sembra che una valutazione un po' più realistica e più prudente di quella abbastanza imprudente contenuta nel testo della Camera sia giusta. Mi rendo conto dei fini altamente apprezzabili che hanno ispirato l'intervento del collega Fallucchi nel senso di cercare di rendere più appetibile la carriera militare, di favorire gli elementi che possono dare ai giovani maggiori speranze; però devo dire che sono stato uno dei pochi parlamentari ad aver votato in questo ramo del

Parlamento, molti anni fa, contro la legge sull'occupazione giovanile come fu concepita durante il governo Andreotti: e non me ne pento, a vedere quante speranze abbiamo acceso allora che poi non sono state mantenute. In questo campo dei giovani (lo dico come vecchio educatore) ritengo che bisogna sempre promettere quello che possiamo mantenere; buttare lì, senza distinguere tra i coscritti che hanno pochi mesi e i professionisti, un termine preferenziale come frutto di una qualifica professionale da ottenere in un numero di mesi molto limitato (perchè questo comprende anche soldati di leva) mi pare accendere una luce di speranza che poi i fatti sono destinati in gran parte a contraddire.

Più volte ho citato l'esempio di come in Libano (in cui sono stato parecchie volte durante il periodo della presenza del contingente italiano in quel paese) il nostro contingente offrì il miglior settore logistico di quelle forze alleate, perchè noi avevamo ottimi falegnami, avevamo ottimi elettricisti, e la nostra «città», la piccola «città» italiana del Libano era perfetta; molto meglio dei gruppi di eserciti professionali francesi o americani, che non disponevano di queste forze. E ho spesso raccontato che quando incontrai, dopo l'assassinio dei 260 soldati americani e dei 60 francesi a seguito di azioni terroristiche, il vice presidente americano Bush, egli mi ringraziò tanto perchè l'Italia aveva la sola gru che era stata in grado di togliere un po' di macerie a quell'edificio americano di otto piani dove morirono massacrati, in una piccola Pearl Harbour, i soldati che stavano tutti accatastati, mentre l'Italia, piccola e povera, aveva deciso di tenere tutti i soldati in tende e non in palazzi di dieci piani esposti, chiaramente, come un bersaglio a tutte le azioni terroristiche.

Ricordo questo episodio per dire che il nostro Paese, modesta forza militare rispetto alle massime potenze mondiali, fornì un esempio che il Presidente Pertini portò più volte a vanto legittimo: il nostro esercito nel suo piccolo disponeva di mezzi superiori a quelli di eserciti professionali e questo perchè tecnici, falegnami, elettricisti ed altri, formati non nell'esercito, diciamo pure, hanno, però, potuto completare la loro preparazione, essendo stati utilizzati come tali, durante il

servizio militare. Credo che questo fatto, anche se limitato, è importante perchè introduce un elemento ulteriore a favore dei corsi di qualifiche professionali e specializzazioni. Pertanto, tornando al nostro problema, se il pericolo è che il testo torni alla Camera non ho difficoltà ad aderire alla proposta del Presidente. Si può accantonare l'articolo e cercare un preventivo accordo. D'altra parte corriamo un rischio di correzione di lettura da parte della Camera, così come lo corriamo su altri articoli, rischio che sarebbe certamente preferibile abolire, ma valutarne la portata spetta a tutti i Gruppi perchè il discorso non è solo rigorosamente di maggioranza. Pertanto, se dopo opportuna riflessione si considerasse di non portare alcun pregiudizio all'esame del provvedimento, io confermo il mio appoggio al testo del comitato ristretto per i motivi di consapevolezza e di autolimitazione che sono affiorati nell'intervento del senatore Butini. In tal modo si stabilisce una visione misurata e limitata del problema che non si può risolvere con formule più larghe che accendano speranze e attese difficili da soddisfare.

PRESIDENTE. Ringrazio l'onorevole Ministro. Devo precisare che ho presentato i miei due emendamenti perchè ritenevo del tutto ultroneo parlare di titolo preferenziale per qualifiche e specializzazioni acquisite nei limitatissimi 12 mesi del servizio militare di leva. Poichè ora si è manifestata l'intenzione di sopprimere le parole «di leva», facendo quindi riferimento al servizio militare comunque prestato, allora riacquista importanza la preferenzialità o valutabilità della qualifica o specializzazione acquisite. Ed ecco, allora, che dobbiamo operare una scelta; infatti, corriamo il rischio che la Camera ci rinvii nuovamente il provvedimento con il ripristino della preferenzialità. È forse opportuno prendere in considerazione la possibilità di un sondaggio presso i colleghi della Camera ed in tal caso diventa necessario accantonare l'esame dell'articolo. Questa è la proposta che mi permetto di fare, salvo diverso avviso della Commissione.

FIORI. Non riesco a capire come sia praticabile la linea del sondaggio presso i colleghi della Camera.

BUTINI, *relatore alla Commissione*. Richiamo l'attenzione sul fatto che l'accantonamento dell'articolo 15 comporterebbe automaticamente anche un ritardo nell'esame di altri articoli ad esso strettamente connessi, che però non vorrei venissero accantonati senza discussione.

SPADOLINI, *ministro della difesa*. Ho fatto solo una proposta, naturalmente non mi oppongo a che l'articolo 15 venga votato questa sera.

BOLDRINI. Ci rimettiamo al giudizio del Presidente che ha fatto la proposta del sondaggio, però riteniamo che il rinvio debba essere limitatissimo nel tempo.

FIORI. Insisterei, signor Presidente, perchè ci dica in concreto a cosa porterebbe una procrastinazione; che possibilità e convenienza potrebbero venirne, tanto più che comporterebbe anche la sospensione di altri articoli.

PRESIDENTE. Non sono in grado di garantire alla Commissione che, una volta interpellato il Presidente della Commissione difesa della Camera, si avranno certezze.

FIORI. Propongo, allora, di continuare l'esame dell'articolo 15 senza interruzioni e rinvii.

FALLUCCHI. A me invece sembrerebbe giusto accertare quali possano essere le intenzioni della Camera. Mi rendo conto che ciò potrebbe rappresentare una perdita di tempo e che la risposta acquisita potrebbe non avere affidabilità. Tuttavia, mi pare che sia un tentativo da fare. Altrimenti, se dovrà tornare nuovamente al Senato, non potrà essere raggiunto l'obiettivo indicato dal Ministro.

Riterrei quindi opportuna una pausa di riflessione su questo e sul successivo articolo 17, mentre non so quanto sia necessaria sugli altri punti.

FIORI. Signor Presidente, sollecito una sua opinione in merito al valore di un qualsiasi sondaggio che non passi attraverso la convocazione della Commissione difesa della Camera ed una sua votazione.

Su questo, signor Presidente, lei deve pronunziarsi.

PRESIDENTE. Il sondaggio può portare solo ad un'opinione personale del Presidente della Commissione.

FIORI. Quindi, non può avere alcuna influenza sui nostri lavori. Se ritiene questo, signor Presidente, la pregherei di continuare l'esame dell'articolo e mettere ai voti il testo proposto dal comitato ristretto.

PRESIDENTE. A questo punto, ritengo sia necessario che la Commissione si pronunci sulla mia proposta di accantonare l'articolo 15.

La metto ai voti.

Non è approvata.

Passiamo pertanto alla votazione dell'articolo 15.

Ricordo che l'emendamento al primo comma, presentato dai senatori Fiori e Milani Eliseo, e quelli soppressivi da me presentati sono stati ritirati.

Metto quindi ai voti il subemendamento, proposto dal senatore Giacchè, all'emendamento sostitutivo dell'intero articolo, presentato dal comitato ristretto, tendente a sopprimere, al secondo comma, dopo le parole: «servizio militare», le parole: «di leva».

È approvato.

Prima di passare alla votazione dell'emendamento sostitutivo dell'intero articolo del comitato ristretto, vorrei far notare che, per una più corretta formulazione del testo, occorrerebbe modificare la prima parte del secondo comma, laddove si legge: «Un decreto interministeriale, adottato di concerto dai Ministri della difesa, della funzione pubblica, della pubblica istruzione e del lavoro e della previdenza sociale, stabilisce (...)». Infatti, sarebbe preferibile la seguente formulazione: «Con decreto del Ministro della difesa, adottato di concerto con i Ministri della funzione pubblica, della pubblica istruzione e del lavoro e della previdenza sociale, è stabilita (...)».

4^a COMMISSIONE

62° RESOCONTO STEN. (7 ottobre 1986)

Poichè non si fanno osservazioni, passiamo alla votazione.

FALLUCCHI. Signor Presidente, vorrei ribadire il mio voto contrario al testo del comitato ristretto.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento sostitutivo dell'intero articolo, proposto dal comitato ristretto, che, con le modifiche introdotte, risulta così formulato:

«Art. 15.

Le qualifiche professionali e le specializzazioni acquisite durante il servizio militare, in qualunque forma prestato, attestate con diploma rilasciato dall'ente militare competente, costituiscono titolo valutabile nei concorsi per titoli ed esami per l'accesso alle carriere delle pubbliche amministrazioni.

Con decreto del Ministro della difesa, adottato di concerto con i Ministri della funzione pubblica e della pubblica istruzione e del lavoro e della previdenza sociale, è stabilita la corrispondenza delle qualifiche e specializzazioni acquisite durante il servizio militare con le qualifiche funzionali ed i profili professionali previsti dall'ordinamento del personale civile dello Stato, delle Regioni e degli enti locali».

È approvato.

Art. 16.

Ai familiari in servizio di leva nelle Forze armate, al termine della ferma di leva prolungata, si applicano le norme di cui agli articoli 28 e 29 della legge 31 maggio 1975, n. 191, salvo per quanto riguarda:

a) il termine della presentazione delle domande, che è fissato in dodici mesi;

b) i requisiti per l'assunzione, che sono stabiliti dall'articolo 4 della legge 13 maggio 1975, n. 157.

Le norme di cui al precedente comma si applicano, al termine della ferma, ai volontari specializzati delle tre Forze armate.

Le stesse norme si applicano, altresì, al termine della ferma di leva prolungata anche ai giovani in servizio nell'Arma dei carabinieri o nei corpi di cui al precedente articolo 5, per concorrere all'impiego presso l'amministrazione di appartenenza.

BUTINI, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, in considerazione della votazione dell'articolo 5, vorrei proporre di non procedere alla votazione dell'ultimo comma dell'articolo 16, il cui esame andrebbe accantonato.

PRESIDENTE. Poichè non si fanno osservazioni, la richiesta avanzata dal relatore si intende accolta.

Procediamo pertanto alla votazione per parti separate limitatamente ai primi due commi dell'articolo 16.

Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti il primo comma.

È approvato.

Metto ai voti il secondo comma.

È approvato.

L'esame definitivo dell'articolo 16 è quindi rinviato.

Passiamo all'esame dell'articolo 17.

Art. 17.

Fermi restando i diritti dei soggetti aventi titolo all'assunzione obbligatoria, ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482, le amministrazioni, le aziende, gli enti e gli istituti per i quali si applica la citata legge sono tenuti ad assumere in qualità di impiegati o di operai, nel limite del cinque per cento delle assunzioni annuali degli impiegati e del dieci per cento delle assunzioni annuali degli operai, con arrotondamento per eccesso, i militari in ferma di leva prolungata ed i volontari specializzati delle tre Forze armate, congedati senza demerito al termine delle ferme o rafferme contratte che:

a) ne facciano domanda entro un anno dalla data di collocamento in congedo;

b) siano in possesso dei requisiti o qualifiche richiesti per le suddette assunzioni.

Presso la direzione generale delle provvidenze per il personale del Ministero della difesa è costituita un'apposita sezione o ufficio per agevolare il collocamento nei vari posti di lavoro dei militari in ferma di leva prolungata in applicazione delle norme contenute nel presente articolo. Tale sezione o ufficio provvede altresì ad agevolare l'avviamento al lavoro degli ufficiali che terminano senza demerito la ferma di cui all'articolo 37 della legge 20 settembre 1980, n. 574, nell'ambito delle riserve di posti loro concesse ai sensi dell'articolo 40 della medesima legge.

Le amministrazioni, le aziende, gli enti e gli istituti, indicati nel primo comma del presente articolo e nel secondo comma del sopracitato articolo 40 della legge 20 settembre 1980, n. 574, trasmettono alla predetta sezione o ufficio:

a) l'elenco di posti disponibili di volta in volta e delle relative sedi di servizio;

b) entro il mese di gennaio di ciascun anno, un prospetto da cui risulti il numero dei posti sul quale sono state applicate le percentuali fissate nel presente articolo e, in correlazione, il numero ed i nominativi dei militari assunti.

Le qualifiche professionali e le specializzazioni acquisite durante la ferma di leva prolungata attestata con diploma rilasciato dall'ente o reparto competente costituiscono titolo preferenziale per l'iscrizione nelle liste ordinarie e speciali di collocamento.

L'articolo 30 della legge 31 maggio 1975, n. 191, è abrogato.

Il comitato ristretto ha presentato il seguente emendamento, sostitutivo dell'intero articolo:

«Art. 17.

L'articolo 30 della legge 31 maggio 1975, n. 191, è sostituito dal seguente:

«Ferme restando le aliquote di posti spettanti ai soggetti aventi titolo all'assunzione obbli-

gatoria, ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive modificazioni, le amministrazioni dello Stato, delle Regioni, delle province, nonché dei comuni superiori a 100-150.000 abitanti, sono obbligate ad assumere, nel limite del cinque per cento delle assunzioni annuali degli impiegati e del dieci per cento delle assunzioni annuali degli operai, con arrotondamento all'unità per eccesso, i militari in ferma di leva prolungata ed i volontari specializzati delle tre Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma contratte.

Gli interessati debbono possedere i requisiti o le qualifiche richiesti per le assunzioni, anche a norma del precedente articolo 15.

La domanda di assunzione deve essere presentata a pena di decadenza entro un anno dalla data del collocamento in congedo.

I bandi di concorso, o comunque i provvedimenti che prevedano assunzioni di personale, emanati dalle pubbliche amministrazioni di cui al primo comma del presente articolo, debbono recare l'attestazione dei posti riservati agli aventi diritto di cui allo stesso primo comma.

Il Ministero della difesa agevola il collocamento al lavoro dei militari in ferma di leva prolungata che si trovino nelle condizioni previste dal presente articolo.

Il Ministero della difesa agevola altresì l'avviamento al lavoro degli ufficiali che terminano senza demerito la ferma di cui all'articolo 37 della legge 20 settembre 1980, n. 574, e successive modificazioni, nell'ambito delle riserve di posti loro concesse ai sensi dell'articolo 40 della citata legge.

Le Amministrazioni di cui al primo comma del presente articolo e al secondo comma del sopracitato articolo 40 della legge 20 settembre 1980, n. 574, trasmettono alla Direzione generale delle provvidenze per il personale del Ministero della difesa copia dei bandi di concorso o comunque dei provvedimenti che prevedono assunzione di personale nonché, entro il mese di gennaio di ciascun anno, un prospetto delle assunzioni operate ai sensi del presente articolo nel corso dell'anno precedente.

Le qualifiche professionali e le specializzazioni acquisite durante la ferma di leva

prolungata, attestata con diploma rilasciato dall'ente o reparto competente, costituiscono titolo preferenziale per l'iscrizione nelle liste ordinarie e speciali di collocamento"».

BUTINI, *relatore alla Commissione*. Onorevoli colleghi, ci troviamo di fronte ad un altro importante passaggio del provvedimento. L'articolo 30 della legge 31 maggio 1975, n. 191, stabilisce che, fatti salvi i diritti degli aventi titolo all'assunzione obbligatoria, ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482, le amministrazioni, le aziende, gli enti e gli istituti per i quali si applica il disposto di tale legge, ad eccezione delle aziende private, procedono in percentuali annue all'assunzione dei militari in ferma di leva prolungata e dei volontari specializzati congedati delle Forze armate, nonché di personale di altre categorie.

L'eccezione riguardante le aziende private era stata eliminata nel testo predisposto dalla Camera dei deputati. Il comitato ristretto ha deciso, invece, di rendere più circoscritto l'ambito di applicazione della norma stabilendo che le amministrazioni dello Stato, delle Regioni, delle province e dei comuni superiori a 100-150.000 abitanti - ed è stato presentato un emendamento in ordine alle classi di comuni sui quali far gravare tale obbligo - sono obbligate ad assumere, nel limite del 5 per cento delle assunzioni annuali degli impiegati e del 10 per cento delle assunzioni annuali degli operai, con arrotondamento all'unità per eccesso, i militari in ferma di leva prolungata ed i volontari specializzati delle tre Forze armate congedati senza demerito, al termine della ferma o rafferma contratte.

Tale obbligo, quindi, grava sulle pubbliche amministrazioni statali e locali. Si fissano, poi, i requisiti che i congedati devono avere, richiamando l'articolo 15 e l'equiparazione dei titoli; si stabilisce quando deve essere presentata la domanda (entro un anno dalla data del collocamento in congedo) e che comunque i bandi di concorso, o i provvedimenti relativi all'assunzione del personale, che le pubbliche amministrazioni dovessero emanare, devono recare l'attestazione dei posti riservati agli aventi diritto di cui allo stesso primo comma, quindi deve essere specificato il numero di posti che viene riservato ai congedati.

E qui sorge un ulteriore problema: quale compito affidare al Ministero della difesa? La Camera dei deputati aveva previsto l'istituzione di una particolare sezione presso detto Ministero, che curasse l'avviamento al lavoro, o meglio il collocamento di questo personale. Essendo state sollevate diverse eccezioni, non solo da parte dei sindacati, ma anche di altre amministrazioni dello Stato, abbiamo risolto il problema cercando un punto di equilibrio: il Ministero della difesa si farà carico di agevolare (e mi rendo conto che questo concetto non rappresenta certo un istituto giuridico molto preciso) l'avviamento al lavoro degli ufficiali di cui alla legge n. 574 del 1980; le pubbliche amministrazioni - Stato, Regioni, province e comuni rientranti nelle classi che fisseremo - trasmetteranno alla Direzione generale delle provvidenze per il personale del Ministero della difesa (abbiamo abolito la sezione che aveva previsto la Camera dei deputati, in linea anche con quella che ci è sembrata essere l'opinione della struttura della Difesa) copia dei bandi di concorso, o comunque dei provvedimenti che prevedono assunzioni di personale, entro il mese di gennaio ed il prospetto delle assunzioni cui si è proceduto nel corso dell'anno precedente. Vi è, infine, un ultimo comma, già richiamato dal senatore Fallucchi e sul quale mi sono soffermato parlando dell'articolo 15.

In conclusione, con questo nuovo testo dell'articolo 30 della legge n. 191 del 1975, si vuole cercare di rendere effettiva la possibilità per i militari in ferma di leva prolungata e per i volontari specializzati congedati di trovare, dopo il servizio prestato, un'occupazione all'interno delle pubbliche amministrazioni.

PRESIDENTE. All'emendamento del comitato ristretto i senatori Eliseo Milani e Fiori hanno presentato alcuni subemendamenti.

Il primo tende a sopprimere i primi tre commi.

Il secondo tende a sostituire, al quarto comma, la parola «preferenziale» con la parola «idoneo».

Il terzo tende a sopprimere i primi cinque commi dell'articolo 30 della legge 31 maggio 1975, n. 191, così come modificato dal comitato ristretto.

È stato infine da me presentato un subemendamento tendente ad aggiungere al primo comma, quinto rigo, dopo le parole: «delle province» le parole: «dei consorzi e degli enti pubblici, dei comuni superiori a 50.000 abitanti, nonchè alle istituzioni e alle aziende pubbliche o parastatali».

FIORI. Le nostre proposte di modifica si intendono superate.

PRESIDENTE. La finalità del subemendamento da me presentato è di aumentare la possibilità di inserimento dei congedati estendendo l'ambito di applicazione della norma anche ai consorzi e agli enti pubblici e riducendo il numero di abitanti richiesto per i comuni da 100-150.000 a 50.000.

GIACCHÈ. Occorre in qualche modo allontanare le forti perplessità che sono state espresse su questo articolo. Lo sforzo compiuto dal comitato ristretto per dare seria soluzione al problema è assai apprezzabile, tuttavia vi sono alcuni dubbi che vanno chiariti ed appunto per questo mi sono riservato di non limitarmi ad abbracciare la posizione del comitato ristretto, ma di investire la Commissione di una riflessione che ritengo vada fatta.

Non vi è dubbio che l'intervento si propone di incentivare la ferma di leva prolungata, mi sembra però - ed ho già avuto occasione di dirlo in merito ad un precedente emendamento - che si debba raggiungere tale finalità attraverso un complesso di incentivi da offrire a questi giovani e, con obiettività, ritengo si possa affermare che il provvedimento, negli articoli già esaminati ed in quelli che dovremo esaminare, introduce incentivi notevoli. Ad esempio, per quanto concerne le retribuzioni, il comitato ristretto aveva proposto che ai militari in ferma di leva prolungata venisse concessa l'indennità integrativa speciale ed anche nel subemendamento presentato dal senatore Fallucchi la questione è posta negli stessi termini.

L'incentivazione economica, pur non essendo un fattore determinante, ha una sua importanza ed una forma di incentivazione deve essere attuata anche relativamente ai

posti di lavoro. Occorre, tuttavia, evitare di creare ulteriori distorsioni nel collocamento. Non soltanto le organizzazioni sindacali, ma lo stesso Ministero per la funzione pubblica nelle audizioni svolte si sono espressi in maniera decisamente contraria al tipo di impostazione che viene dato al problema in questo articolo, perchè le categorie protette in Italia sono già numerose, ma si tratta di categorie che devono essere protette per una condizione di minorità. Introducendo un meccanismo di tipo preferenziale rischiamo invece di far nascere ulteriori distorsioni nel collocamento, in contrasto con l'attuale tendenza legislativa che è di ridurre o annullare l'area delle categorie protette ed in contrasto - come ho detto - con l'orientamento sindacale e della Pubblica amministrazione.

Nel testo del comitato ristretto (da noi comunisti avversato) la distorsione viene accentuata: infatti mentre la Camera dei deputati aveva distribuito questo 5-10 per cento tra tutte le aziende, anche quelle private, temendo notevoli avversioni - per la contraddizione che si sarebbe creata - si è ristretto il campo di applicazione della norma alle pubbliche amministrazioni. Ma allora bisogna chiedersi se la Pubblica amministrazione in questo modo non venga a soffrire di un'ancor più accentuata distorsione in relazione all'assunzione degli impiegati e degli operai. Si propone, infatti, l'impossibile fissando il limite rispettivamente del 5 e del 10 per cento delle assunzioni annuali, addirittura con arrotondamento all'unità per eccesso, per cui si arriva al caso estremo che su due assunzioni deve essere assunto chi viene dalla ferma di leva prolungata. È quindi necessario modificare questo punto.

Sono inoltre contrario all'emendamento del presidente Giust, che propone di estendere la norma ai consorzi e ai comuni con una popolazione superiore ai 50.000 abitanti. In sede di comitato ristretto si era incerti se fare riferimento ai comuni con più di 100.000 abitanti o a quelli che ne avevano più di 150.000; l'emendamento del senatore Giust propone addirittura 50.000 abitanti. Badate che creiamo una distorsione ancor più accentuata in queste amministrazioni e corriamo il rischio di annullare le possibilità di normale

svolgimento del collocamento. Ritengo pertanto opportuno riflettere anche su questo aspetto.

Aggiungo che non è possibile, a mio avviso, accomunare i militari in ferma di leva prolungata ai volontari specializzati in quanto questi ultimi hanno un contratto a termine.

Per quanto riguarda l'ultimo comma del testo del comitato ristretto - molto giusto, a mio avviso - ritengo che la parola «preferenziale» dovrebbe essere sostituita con la parola «idoneo». Infatti, se si fanno i corsi e si acquisisce una specializzazione o una qualifica professionale, è giusto che queste costituiscono un titolo, ma non si possono imporre gli specialisti alle aziende; sono queste ultime che li richiedono, ma imporli è un'altra cosa. Dobbiamo facilitare un processo naturale, non forzare le cose.

Infine, signor Ministro, vorrei che si riflettessero sul procedimento previsto nell'articolo per l'assunzione, procedimento molto macchinoso e forse, a mio avviso, anche peggiore di quello proposto dalla Camera per la sua farraginosità e per il fatto che carica il Ministero della difesa di compiti impropri che comporteranno costosi obblighi amministrativi. Occorreranno due Ministeri della difesa per farvi fronte: uno per gestire le Forze armate e un altro per gestire il collocamento dei militari in ferma di leva prolungata.

SPADOLINI, *ministro della difesa*. Erano tre all'inizio della Repubblica.

GIACCHÈ. Ma così torniamo indietro!

Non so esattamente di quali sistemi disponga il Ministero del lavoro e della previdenza sociale per controllare il collocamento, tuttavia ritengo che, semmai, sottoponendo la questione a questo Ministero, vi sarebbero maggiori possibilità di applicazione pratica della norma in questione, su cui - lo ribadisco - ho molti dubbi.

A mio giudizio, il meccanismo previsto comporta un notevole aggravio per il Ministero in termini di spesa e di impiego di personale e, oltretutto, la norma non mi sembra molto corretta, come invece ritengo che sia, ripeto, quella contenuta nell'ultimo comma e, tutto sommato, l'articolo 30 della legge n. 191 del

1975, che proponeva una determinata percentuale di occupazione negli stabilimenti militari. Ma invece qui si insiste - contro il nostro parere - per abrogare tale articolo e sostituirlo con questo, dimenticando peraltro l'articolo 28 della legge n. 191 medesima in base al quale deve avere la priorità addirittura il 40 per cento dei congedati. Ma questa è una norma fisiologica, per così dire: con l'esperienza acquisita durante il servizio militare sulle navi, sugli aerei o sui carri armati, è naturale che possano poi essere impiegati negli stabilimenti militari. Non mi pare invece che forzature come quelle contenute nell'articolo in discussione portino a risultati molto seri.

Queste sono le ragioni delle mie perplessità, su cui invito i colleghi a riflettere.

BUTINI, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, vorrei sapere a quali conclusioni è giunto il senatore Giacchè. Infatti, le perplessità sono uno stato psicologico apprezzabilissimo, ma non ho ben capito su quale opinione o proposta dovrei pronunziarmi.

GIACCHÈ. Vorrei anche sapere se le mie perplessità sono in qualche modo condivise. Comunque, ho fatto alcune proposte e ho espresso opinioni precise. Ad esempio, mi sono dichiarato contrario all'emendamento del presidente Giust e quindi propongo che si lasci il riferimento a 150.000 abitanti, stabilito in sede di comitato ristretto.

Inoltre, propongo di sopprimere l'arrotondamento all'unità per eccesso e il riferimento ai volontari specializzati delle Forze armate.

Infine, vorrei conoscere l'opinione del Ministro circa l'approvazione di un articolo che carica il Ministero della difesa del compito di controllare ogni anno le assunzioni operate ai sensi dell'articolo medesimo. Sembra incredibile che, volendo facilitare le cose, si approvi una norma di questo genere.

SPADOLINI, *ministro della difesa*. Dal momento che il senatore Giacchè vuole conoscere il parere del Governo su questo punto, mi pronunzierò con estrema chiarezza.

Basta confrontare il testo del comitato ristretto con quello approvato dalla Camera

per rendersi conto dei passi avanti che sono stati compiuti dal Senato sul piano della chiarezza e del realismo. Pertanto, salvo modifiche (concordo anch'io con il senatore Giacchè su una parte delle osservazioni da lui svolte), resterei fedele al testo elaborato dal comitato ristretto. Infatti, l'eventuale soppressione dell'articolo 17 potrebbe veramente significare la rottura del bicameralismo; essa potrebbe provocare un pericoloso contrasto con gli orientamenti emersi in materia nell'altro ramo del Parlamento.

La Camera, dopo un'approfondita discussione, arrivò ad una formula assai più ampia di quella elaborata dal Senato. Si tratterà di vedere se si intende estenderla ai volontari specializzati delle Forze armate, congedati senza demerito, oppure lasciare il riferimento ai militari in ferma di leva prolungata. Comunque, a parte il problema dei volontari specializzati, indubbiamente di carattere un po' particolare in quanto si sottoscrive un contratto con lo Stato, per quanto riguarda la ferma di leva prolungata, che è una delle possibilità dello Stato per sopperire ai bisogni attuali, a me pare un errore togliere questo tipo di incentivazioni, perchè così facendo peggioriamo il testo. Il Senato ha svolto un buon lavoro - e rinnovo il mio apprezzamento - per cui ritengo che siano necessari solo pochi ritocchi.

Quindi, pregando il presidente Giust di non insistere sull'emendamento da lui presentato, resterei - ripeto - fedele alla struttura dell'articolo per venire incontro a quello che, essendo stato approvato già da due anni dall'altro ramo del Parlamento, è diventato quasi una specie di diritto che gli interessati ritengono di avere ormai acquisito.

Ora, sul piano del principio - e potrei citare Einaudi - mi dichiaro contrario a tutte queste forme di aliquote, perchè dal punto di vista del diritto puro è cosa che effettivamente si presta a tutte le riserve. Però bisognerebbe prendere atto, quale che sia il parere del Ministro e a parte la questione della riforma della Pubblica amministrazione (che - diceva allora Salvemini - è la più urgente ma è ancora da fare dopo sessant'anni), che il problema riguarda persone appartenenti a varie categorie.

Abbiamo denunciato un'insufficienza nel

servizio di leva (è di questi mesi una polemica di stampa che ha messo in luce la mancanza o l'insufficienza di motivi); abbiamo detto che per rafforzare la leva occorrono elementi a più lunga ferma. Per realizzare tale obiettivo bisogna fare qualcosa, ad esempio, assicurare a queste persone qualche sbocco occupazionale. Facciamolo nei limiti dei comuni con una popolazione superiore ai 150.000 abitanti, eliminiamo l'arrotondamento all'unità per eccesso (che anche a me sembra troppo) e discutiamo - su questo mi rimetto al relatore, non essendo in grado di pronunciarmi in merito - se la formula debba essere estesa anche ai volontari specializzati congedati senza demerito.

BUTINI, *relatore alla Commissione*. È già nel testo approvato dalla Camera.

SPADOLINI, *ministro della difesa*. Però non vi è dubbio che i militari in ferma di leva prolungata possono essere congedati senza demerito, mentre il volontario specializzato sottoscrive un contratto, il che, dal punto di vista giuridico, mi sembra diverso. In verità, devo dire che questa osservazione mi ha colpito perchè non c'è dubbio che ha un fondamento; però, almeno per quanto riguarda i militari in ferma prolungata, io manterrei la norma. Infatti, con la soppressione della stessa si infliggerebbe un duro colpo all'edificio della riforma elaborata dalla Camera e si eliminerebbe un elemento di incentivazione ad una maggiore professionalità, che tutti auspichiamo pure rispetto all'esercito di popolo.

Da ultimo desidero far osservare al senatore Giacchè che il Ministero della difesa ha una struttura amministrativa relativamente efficiente. Questa affermazione nasce, tra l'altro, dalla mia personale esperienza di Ministro anche presso altri Dicasteri come, per esempio, quello della pubblica istruzione che, almeno ai tempi in cui ne sono stato alla guida, presentava una struttura amministrativa assai meno efficiente. Pertanto, credo di poter dire in coscienza che il Ministero della difesa sarà in grado di assolvere ai compiti assegnatigli dalla norma in esame.

PRESIDENTE. Ringrazio il ministro Spadolini per il contributo che ci ha dato in merito a questo articolo così delicato e accolgo la sua richiesta a ritirare l'emendamento da me presentato.

GIACCHÈ. Il collega Butini mi ha chiesto prima a quale conclusione volessi arrivare. Io l'ho lasciata intendere all'inizio quando ho detto che noi abbiamo partecipato attivamente ai lavori del comitato ristretto e che, se pure abbiamo avuto qualche perplessità in merito a questo articolo, non intendiamo dissociarci dal lavoro comune.

Prendo atto con piacere delle proposte migliorative accolte dal Ministro tra le quali, se ho ben compreso, c'è anche quella che prevede la sostituzione del titolo preferenziale con il titolo idoneo.

SPADOLINI, *ministro della difesa*. A tale proposito desidero chiarire che la mia idea è che questi posti debbano essere messi a concorso. Vi devono essere dei concorsi ufficiali e le assunzioni non possono avvenire *ope legis*.

GIACCHÈ. Ma dal testo si desume che si tratta di una categoria protetta e quindi le pubbliche amministrazioni sono obbligate ad assumere senza concorso.

SPADOLINI, *ministro della difesa*. Bisogna chiarire bene che le pubbliche amministrazioni, dopo lo svolgimento di un regolare concorso, sono obbligate ad assumere queste persone nei limiti della riserva di posti prevista.

GIACCHÈ. Allora si dovrebbe specificare che le assunzioni devono essere fatte con concorsi pubblici.

SPADOLINI, *ministro della difesa*. Ma è chiaro che non c'è altra possibilità. E nel terzo comma lo si è già detto.

GIACCHÈ. Ma la norma sul collocamento obbligatorio prevede che gli appartenenti a determinate categorie, come quelle degli orfani di guerra, degli invalidi civili e del lavoro, non partecipano ai concorsi, ma sono assunti direttamente.

SPADOLINI, *ministro della difesa*. La categoria presa in considerazione in questo articolo è di altro tipo. Non è la stessa cosa.

GIACCHÈ. Credo, però, che sarebbe meglio precisare che le assunzioni devono avvenire mediante pubblico concorso.

PRESIDENTE. Anche se da una certa lettura della norma è scaturita l'accusa di voler creare un'altra categoria protetta, non ritengo che tale specificazione sia necessaria.

Desidero ricordare che la normativa vigente prevede posti riservati a concorso ove si procede all'assunzione per concorso in pubbliche amministrazioni - ed è il caso normale - ovvero prevede assunzione diretta, ma dopo apposita prova.

GIACCHÈ. Ma qui non c'è il concorso, nè la prova. Nel testo si parla soltanto di una domanda. Chi valuta i requisiti? Forse in base all'articolo 30 della legge n. 191?

BUTINI, *relatore alla Commissione*. La legge n. 191, in vigore da ormai undici anni e quindi conosciuta da tutti quanti ne hanno l'obbligo - non so dire con precisione quali effetti abbia prodotto, ma credo che siano pochi - prevede l'assunzione di operai nei limiti del 5 per cento per quegli enti che erano tenuti ad applicare la legge n. 482. Quindi, poichè l'istituto già esiste, se introduciamo nel primo comma il principio del concorso, compiamo un passo indietro rispetto all'articolo 30 della legge n. 191.

PRESIDENTE. Ma il secondo comma dell'articolo 30 chiarisce la questione...

BUTINI, *relatore alla Commissione*. Poichè nell'articolo 30 si pone l'ipotesi che alle assunzioni si possa provvedere per concorso, è evidente che si provvede anche senza concorso, ed è chiaro che il 5 per cento dei posti, che costituisce la riserva, deve essere coperto secondo le norme della legge n. 482. Questo è quanto stabilisce l'articolo 30 della legge n. 191 e noi lo abbiamo rispettato, innovandolo con l'introduzione dell'aliquota per gli impiegati, con l'aumento di quella per gli operai e inserendo anche i volontari. Si è poi

stabilito che nel caso dei concorsi la riserva deve essere del 5 per cento. Le conseguenze di questa scelta potrebbero essere positive o negative, non lo si può dire con precisione. Devo però raccomandare agli onorevoli colleghi e al Governo di valutare con attenzione le norme già vigenti e quello che, di queste norme, verrà ad essere modificato dalla normativa che stiamo discutendo. Occorre evitare con attenzione di compiere scelte involutive rispetto a quanto disposto con l'articolo 30 della legge n. 191 del 1975, e ciò anche per non dare una risposta di segno negativo alle aspettative che si sono venute a creare intorno al testo in discussione. In tale caso, poi, occorrerebbe valutare tutti gli effetti, anche di carattere psicologico, che questa scelta potrebbe produrre per quanto riguarda l'incremento del numero dei volontari.

SPADOLINI, *ministro della difesa*. L'articolo 30 stabilisce che i bandi di concorso devono recare l'attestazione ai posti riservati.

BUTINI, *relatore alla Commissione*. Certo, nel caso di concorso, l'articolo 30 dice questo. Ma, nel caso di assunzioni senza concorso, i limiti imposti sono quelli del 5 e del 10 per cento.

BOZZELLO VEROLE. Ma in quale ente pubblico si procede alle assunzioni senza concorso? Mi sembra che ciò non avvenga da nessuna parte.

PRESIDENTE. Per quanto riguarda le attuali sette categorie protette la copertura dei posti avviene anche senza concorso, ma per chiamata da parte delle pubbliche amministrazioni. Comunque, senatore Butini, è sul secondo comma dell'articolo 30 che vorrei richiamare l'attenzione.

BUTINI, *relatore alla Commissione*. Io comprendo certamente le obiezioni che vengono avanzate, ma desidero ricordare che esse sono già state prese in considerazione nel corso del nostro lavoro e sono state oggetto di tutte le nostre riflessioni, dalle quali è scaturita la conclusione non unanime alla quale siamo pervenuti. Mi preme, in particolare, sollecitare

la riflessione di quei colleghi che non hanno seguito i lavori del comitato ristretto su questi passaggi, perchè mi sembra che qui si stia cercando, magari viaggiando sul filo del rasoio e facendosi qualche taglietto, di arrivare ad una soluzione meno avanzata rispetto a quella prevista dalla legge n. 191. Si ritiene che questa scelta sia troppo avanzata? Allora decidiamo diversamente, ma senza sottovalutare le conseguenze della scelta che andiamo a compiere. In tal caso, tra l'altro, sarebbe inutile andare poi a dire che intendiamo aumentare il numero dei volontari.

GIACCHÈ. Eventualmente si potrebbero inserire al primo comma, dopo le parole: «sono obbligate ad assumere» le altre: «con le modalità di cui al quarto comma del presente articolo».

PRESIDENTE. Ma allora, per semplificare tutto, basterebbe dire che nel caso in cui alle assunzioni si provvede per concorso la riserva dei posti di cui al primo comma opera sui posti messi a concorso. Resta poi da risolvere il problema delle assunzioni fatte senza concorso. Il senatore Bozzello Verole ha detto che le assunzioni negli enti pubblici devono sempre avvenire per concorso, ma ciò non è vero perchè nel caso delle sette categorie protette le assunzioni avvengono per chiamata.

GIACCHÈ. Questo è vero per le categorie protette. Ma qui dobbiamo dire con chiarezza che non intendiamo creare un'altra categoria protetta.

PRESIDENTE. Occorre risolvere il caso in cui le assunzioni non avvengono per concorso. In questo caso l'interessato presenta una domanda, ma poi in base a quali criteri viene operata la scelta fra gli aspiranti? Nel testo non si dice che deve essere sostenuta una prova; si dice che i bandi di concorso o comunque i provvedimenti che prevedano assunzioni di personale, emanati dalle pubbliche amministrazioni di cui al primo comma, debbono recare l'attestazione dei posti riservati agli aventi diritto di cui allo stesso primo comma. Ciò significa o riserva di posti nel concorso o copertura dei posti in caso di vacanza degli stessi.

4^a COMMISSIONE

62° RESOCONTO STEN. (7 ottobre 1986)

BOZZELLO VEROLE. Ma, nel caso concreto, se i posti sono cinque e le domande mille, su che basi vengono prescelti i cinque candidati da assumere?

BUTINI, *relatore alla Commissione*. Questo lo decide l'Amministrazione quando emana il provvedimento.

BOZZELLO VEROLE. L'articolo 30 della legge n. 191 mi sembra molto più chiaro.

BUTINI, *relatore alla Commissione*. Che cosa fa ora l'Amministrazione della difesa per applicare l'articolo 30?

OLCESE, *sottosegretario di Stato per la difesa*. Ogni amministrazione ha proprie regole interne.

BUTINI, *relatore alla Commissione*. Sì, ma cosa si prevede ora da parte dell'Amministrazione della difesa per applicare le norme?

SPADOLINI, *ministro della difesa*. Se le assunzioni vengono fatte tramite concorso, opera la riserva del 5 per cento; se l'assunzione è fatta senza concorso, all'accertamento dell'idoneità si provvede mediante una prova. È questo il contenuto dell'articolo 30 della legge n. 191 del 1975: proporrei di ripristinare questo testo, stabilendo in tal modo una norma generale applicabile in tutti i casi.

BUTINI, *relatore alla Commissione*. Sono d'accordo.

FIORI. Anch'io sono d'accordo con tale inserimento.

PRESIDENTE. Il Governo propone quindi un subemendamento tendente ad inserire, dopo il secondo comma del primo capoverso dell'emendamento proposto dal comitato ristretto, le parole: «Se alle assunzioni si provvede per concorso la riserva dei posti di cui al primo comma opera sui posti messi a concorso. Se l'assunzione è fatta senza concorso, all'accertamento dell'idoneità professionale si provvede mediante apposita prova».

SPADOLINI, *ministro della difesa*. Ho l'impressione che in questo modo verrebbe a cadere l'obiezione sollevata dal senatore Giacchè, per cui si potrebbe lasciare invariata la proposta relativa ai volontari specializzati.

GIACCHÈ. Signor Ministro, credo che i volontari specializzati usufruiscano già della garanzia stabilita dall'ultima parte dell'articolo 17, secondo la quale hanno un titolo preferenziale per il collocamento; quindi, dovrebbero già avere la possibilità di andare avanti con la propria specializzazione.

SPADOLINI, *ministro della difesa*. Il mio interesse è però quello di evitare che si venga a creare un eccessivo contrasto con il testo licenziato dall'altro ramo del Parlamento. Come ha ricordato il relatore, si prendono in considerazione entrambe le categorie. Vorrei poi suggerire di accogliere la proposta di abolire l'arrotondamento all'unità per eccesso e di accettare la proposta iniziale del comitato ristretto per quanto riguarda il primo comma del primo capoverso, optando per il limite dei 150.000 abitanti in modo da lasciare, anche in conformità con il testo approvato dalla Camera, il doppio riferimento: ai militari in ferma di leva prolungata e ai volontari specializzati delle tre Forze armate.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione.

Metto ai voti il subemendamento proposto dal Governo di cui ho dato poc'anzi lettura.

È approvato.

Vi è poi il subemendamento proposto dai senatori Milani Eliseo e Fiori che tende a sostituire, al quarto comma del primo capoverso, la parola «preferenziale» con la parola «idoneo» in riferimento al titolo per l'iscrizione nelle liste ordinarie.

BUTINI, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, vorrei sapere che significato ha utilizzare la parola «idoneo».

FIORI. Si collega con l'uso del termine «valutabile» contenuto nel testo dell'articolo 15 già precedentemente preso in esame dalla Commissione.

BUTINI, *relatore alla Commissione*. In questo caso però si parla di liste di collocamento!

PRESIDENTE. Ritengo che non abbia senso utilizzare il termine «preferenziale», ma non penso sia il caso di individuare termini sostitutivi.

FIORI. Signor Presidente, visto l'orientamento del relatore e della Commissione, intendo riformulare il subemendamento che dovrà proporre semplicemente di sopprimere la parola «preferenziale».

BUTINI, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, personalmente rimango favorevole al testo proposto dal comitato ristretto.

PRESIDENTE. Metto ai voti il subemendamento proposto dal senatore Fiori tendente a sopprimere la parola «preferenziale» al sesto comma dell'articolo 30 della legge 31 maggio 1975, n. 191, così come modificato dal comitato ristretto.

Non è approvato.

FALLUCCHI. Signor Presidente, vorrei proporre di non modificare il testo proposto dalla Camera che mi sembra molto più organico, ed in tal senso intendo esprimere una dichiarazione di voto contrario al testo proposto dal comitato ristretto. Le mie perplessità derivano anche dal fatto che non ritengo che i colleghi della Camera, che non hanno alcun bisogno di essere difesi, abbiano soltanto proceduto ad una declamazione di proclami. Mi auguro - anzi ne sono convinto - che nell'elaborare questo testo i Commissari della Camera abbiano approfondito il problema e, tra l'altro, non vedo, con tutta franchezza ed onestà, il perchè di questa opposizione e di questo voler minimizzare il lavoro svolto dai colleghi della Camera quando tale lavoro è stato approvato ed accettato due anni fa dal Governo; l'opposizione da parte del Governo al testo formulato dalla Camera poteva essere fatta in quel periodo. Tra l'altro, una delle ragioni principali per cui propongo di non modificare il testo iniziale, e quindi per le quali voterò contro questa riformulazione dell'articolo 17, è che *in*

nucleo si era adombrata l'idea di una forma di agenzia sul tipo di quella inglese che aiutasse il personale che lascia il servizio a trovare un lavoro; non si tratterebbe di creare un nuovo Ministero, ma - come previsto dalla Camera - di costituire una sezione nell'ambito del Ministero che tenga i contatti con il personale che va in congedo e si occupi di assicurargli, nei limiti del possibile, un posto di lavoro. Tutto questo non appare dall'articolo 17, così come è stato formulato dal comitato ristretto, e pertanto voterò contro tale testo.

SPADOLINI, *ministro della difesa*. Rimane aperta solo la questione relativa alla popolazione dei comuni, ossia se questa debba essere superiore a 100.000 o a 150.000 abitanti.

FIORI. Si era detto che dovesse essere superiore a 150.000 abitanti.

SPADOLINI, *ministro della difesa*. Vi erano tuttavia delle riserve. Tengo comunque a specificare che, mentre sarei contrario al minimo di 50.000 abitanti per comune, non ho nulla in contrario ai 100.000 o ai 150.000 abitanti.

GIACCHÈ. Vorrei che fosse accolta la mia proposta che prevedeva comuni superiori a 150.000 abitanti.

PRESIDENTE. Non credo vi siano problemi al riguardo.

BUTINI, *relatore alla Commissione*. Mi rimetto al Governo.

BOLDRINI. Sono favorevole a che la norma venga applicata ai comuni superiori a 150.000 abitanti. In tal modo si potrà agire seriamente.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, rimane allora stabilito che l'obbligo delle assunzioni previsto nell'articolo 17 debba valere nei confronti dei comuni con una popolazione superiore ai 150.000 abitanti.

Metto ai voti nel suo insieme l'articolo 17

che, nel testo emendato, risultato così formulato:

Art. 17.

L'articolo 30 della legge 31 maggio 1975, n. 191 è sostituito dal seguente:

«Art. 30. - Ferme restando le aliquote di posti spettanti ai soggetti aventi titolo all'assunzione obbligatoria, ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive modificazioni, le amministrazioni dello Stato, delle Regioni e delle province, nonchè dei comuni superiori a 150.000 abitanti, sono obbligate ad assumere, nel limite del cinque per cento delle assunzioni annuali degli impiegati e del dieci per cento delle assunzioni annuali degli operai, i militari in ferma di leva prolungata ed i volontari specializzati delle tre Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma contratte.

Gli interessati debbono possedere i requisiti o le qualifiche richiesti per le assunzioni, anche a norma dell'articolo 18.

Se alle assunzioni si provvede per concorso la riserva dei posti di cui al primo comma opera sui posti messi a concorso. Se l'assunzione è fatta senza concorso, all'accertamento dell'idoneità professionale si provvede mediante apposita prova.

La domanda di assunzione deve essere presentata a pena di decadenza entro un anno dalla data del collocamento in congedo.

I bandi di concorso, o comunque i provvedimenti che prevedano assunzioni di personale, emanati dalle pubbliche amministrazioni di cui al primo comma del presente articolo, debbono recare l'attestazione dei posti riservati agli aventi diritto di cui allo stesso primo comma.

Il Ministero della difesa agevola il collocamento al lavoro dei militari in ferma di leva prolungata che si trovino nelle condizioni previste dal presente articolo.

Il Ministero della difesa agevola altresì l'avviamento al lavoro degli ufficiali che terminano senza demerito la ferma di cui all'articolo 37 della legge 20 settembre 1980, n. 574, e successive modificazioni, nell'ambito delle riserve di posti loro concesse ai sensi dell'articolo 40 della citata legge.

Le Amministrazioni di cui al primo comma del presente articolo e al secondo comma del sopracitato articolo 40 della legge 20 settembre 1980, n. 574, trasmettono alla Direzione generale delle provvidenze per il personale del Ministero della difesa copia dei bandi di concorso o comunque dei provvedimenti che prevedono assunzioni di personale nonchè, entro il mese di gennaio di ciascun anno, un prospetto delle assunzioni operate ai sensi del presente articolo nel corso dell'anno precedente.

Le qualifiche professionali e le specializzazioni acquisite durante la ferma di leva prolungata, attestate con diploma rilasciato dall'ente o reparto competente, costituiscono titolo preferenziale per l'iscrizione nelle liste ordinarie e speciali di collocamento».

È approvato.

Art. 18.

Al termine della ferma di leva i carabinieri ausiliari possono permanere in servizio a domanda:

a) con la medesima qualifica, commutando la ferma di leva in ferma di leva biennale e con la possibilità di chiedere l'ammissione alla ferma triennale in qualità di carabinieri effettivi, mediante commutazione della ferma biennale nei limiti di forza stabiliti annualmente dallo stato di previsione della spesa del Ministero della difesa;

b) quali carabinieri effettivi commutando la ferma di leva in ferma triennale, nei limiti degli organici fissati dalla legge.

Ai carabinieri ausiliari vincolati a ferma biennale è corrisposto, all'atto del congedo, un premio di reinserimento in misura pari all'ultimo stipendio mensile percepito.

Ai carabinieri che chiedono ed ottengono di commutare la ferma biennale in ferma triennale, divenendo carabinieri effettivi, compete la differenza tra la misura del premio previsto per coloro che contraggono direttamente il vincolo triennale di servizio per divenire carabinieri effettivi e la somma già percepita nella posizione di ausiliari.

In favore del suddetto personale che cessi dal servizio senza aver acquisito diritto a pensione per anzianità di servizio, si provvede, all'atto dell'invio in congedo e per l'effettivo periodo di servizio prestato, escluso quello di leva, alla costituzione, a cura e spese dell'Amministrazione, della posizione assicurativa nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, mediante il versamento dei contributi determinati secondo le norme in vigore per la predetta assicurazione.

Ai carabinieri effettivi congedati al termine della ferma o della rafferma e ai carabinieri ausiliari collocati in congedo dopo la ferma di leva o dopo la ferma biennale sono estese le provvidenze previste dalla legge 31 maggio 1975, n. 191, e successive modificazioni ed integrazioni.

A tal fine sono valide ad ogni effetto anche le specializzazioni acquisite durante il servizio nell'Arma dei carabinieri.

BUTINI, *relatore alla Commissione*. Tale articolo riguarda la previdenza per i carabinieri ausiliari. Non vi sono emendamenti, nè credo abbia bisogno di illustrazione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 18.

È approvato.

Art. 19.

L'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, è sostituito dal seguente:

«Gli arruolati di leva sono tenuti a compiere la ferma di leva per la durata prevista dalla normativa vigente.

La chiamata alle armi per adempiere gli obblighi di leva sospende il rapporto di lavoro per tutto il periodo della ferma e il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto.

Entro trenta giorni dal congedo o dall'invio in licenza illimitata in attesa di congedo, il lavoratore deve porsi a disposizione del datore di lavoro per riprendere servizio. In mancanza, il rapporto di lavoro è risolto.

Per l'ammissione ai concorsi nelle pubbliche amministrazioni e per le assunzioni in

impieghi, servizi e attività in uffici pubblici e privati, non deve essere imposto il vincolo di aver soddisfatto gli obblighi militari di leva o di esserne esente.

L'interessato è comunque tenuto a comprovare di essere in posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva e nei riguardi degli obblighi del servizio militare.

Per la partecipazione a pubblici concorsi il limite massimo di età richiesto è elevato di due anni per i cittadini che hanno prestato effettivo servizio militare, di leva o volontario, presso le Forze armate, l'Arma dei carabinieri o i corpi di cui al precedente articolo 5.

I periodi di effettivo servizio militare di leva, di richiamo alle armi, di ferma volontaria e di rafferma, prestati presso le Forze armate, l'Arma dei carabinieri o i corpi di cui al precedente articolo 5, sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici.

Ai fini della ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro.

Le norme del presente articolo sono applicabili ai concorsi banditi dalle amministrazioni dello Stato, comprese le aziende autonome, e dagli altri enti pubblici, regionali, provinciali e comunali per l'assunzione e l'immissione di personale esterno in tutte le qualifiche, carriere, fasce o categorie funzionali previste dai rispettivi ordinamenti organici.

La copia del foglio matricolare dello stato di servizio costituisce l'unico documento probatorio per l'applicazione delle norme contenute nel presente articolo».

A tale articolo il comitato ristretto ha presentato il seguente emendamento:

Il sesto comma dell'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, così come modificato dalla Camera dei deputati, è sostituito dal seguente:

«Per la partecipazione ai pubblici concorsi il limite massimo di età richiesto è elevato di un

periodo pari all'effettivo servizio prestato, comunque non superiore a tre anni, per i cittadini che hanno prestato servizio militare volontario, di leva e di leva prolungata».

Sono stati inoltre presentati, sempre allo stesso articolo, i seguenti due emendamenti, rispettivamente dai senatori Eliseo Milani e Fiori e da me.

Sostituire al sesto comma le parole: «il limite massimo di età richiesto è elevato di due anni» con le seguenti: «il limite massimo di età richiesto è elevato di un periodo pari al servizio prestato».

Al settimo comma, dopo le parole: «due anni per i cittadini che hanno prestato effettivo servizio militare di leva», aggiungere le altre: «e del corrispondente periodo di leva prolungata».

BUTINI, *relatore alla Commissione*. Vorrei, innanzitutto, ricordare il testo del sesto comma dell'articolo 19, così come ci è pervenuto dalla Camera: «Per la partecipazione a pubblici concorsi il limite massimo di età richiesto è elevato di due anni per i cittadini che hanno prestato effettivo servizio militare, di leva o volontario, presso le Forze armate, l'Arma dei carabinieri o i corpi di cui al precedente articolo 5».

Siamo giunti alla nuova formulazione di tale comma dopo una lunghissima discussione e amplissimi approfondimenti, con la partecipazione e la collaborazione molto preziosa - ne voglio dare atto - del segretario della Commissione.

Siccome già esistono facilitazioni per l'elevazione del limite di età a causa di situazioni familiari o della valutazione di titoli di studio, si è resa necessaria una specificazione, in quanto potrebbe anche darsi che vi sia qualcuno che cumuli una serie di facilitazioni tale da portarlo a superare di molti anni il limite massimo di età richiesto per la partecipazione a pubblici concorsi.

Si è ritenuto giusto fissare il limite di età a tre anni per la leva prolungata triennale, e la rielaborazione di questo comma, rispetto al testo della Camera, sembra più aderente allo spirito che ci ha ispirato nella disciplina delle facilitazioni.

SPADOLINI, *ministro della difesa*. Il Governo esprime parere favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento all'articolo 19 presentato dal comitato ristretto e testè illustrato dal relatore.

È approvato.

Si intende che con l'approvazione di tale emendamento vengono assorbiti i due emendamenti presentati rispettivamente da me e dai senatori Fiori e Milani.

In conseguenza dell'approvazione di questo emendamento, anche il settimo comma dell'articolo 77 dovrà essere così modificato:

«I periodi di effettivo servizio militare di leva, di richiamo alle armi, di ferma volontaria e di rafferma, prestati presso le Forze armate e nell'Arma dei carabinieri, sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici».

Metto ai voti l'articolo 19 che, con la modifica testè approvata, risulta così formulato:

Art. 19.

L'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, è sostituito dal seguente:

«Art. 77 - Gli arruolati di leva sono tenuti a compiere la ferma di leva per la durata prevista dalla normativa vigente.

La chiamata alle armi per adempiere gli obblighi di leva sospende il rapporto di lavoro per tutto il periodo della ferma e il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto.

Entro trenta giorni dal congedo o dall'invio in licenza illimitata in attesa di congedo, il lavoratore deve porsi a disposizione del datore di lavoro per riprendere servizio. In mancanza, il rapporto di lavoro è risolto.

Per l'ammissione ai concorsi nelle pubbliche amministrazioni e per le assunzioni in impieghi, servizi e attività in uffici pubblici e privati, non deve essere imposta la condizione

di aver soddisfatto gli obblighi militari di leva e di esserne esente.

L'interessato è comunque tenuto a comprovare di essere in posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva e nei riguardi degli obblighi del servizio militare.

Per la partecipazione ai pubblici concorsi il limite massimo di età richiesto è elevato di un periodo pari all'effettivo servizio prestato, comunque non superiore a tre anni, per i cittadini che hanno prestato servizio militare volontario, di leva e di leva prolungata.

I periodi di effettivo servizio militare di leva, di richiamo alle armi, di ferma volontaria e di rafferma, prestati presso le Forze armate e nell'Arma dei carabinieri, sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici.

Ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro.

Le norme del presente articolo sono applicabili ai concorsi banditi dalle amministrazioni dello Stato, comprese le aziende autonome, e dagli altri enti pubblici, regionali, provinciali e comunali per l'assunzione e l'immissione di personale esterno in tutte le qualifiche, carriere, fasce o categorie funzionali previste dai rispettivi ordinamenti organici.

La copia del foglio matricolare dello stato di servizio costituisce l'unico documento probatorio per l'applicazione delle norme contenute nel presente articolo».

È approvato.

Art. 20.

Il terzo e il sesto comma dell'articolo 41 del regio decreto-legge 3 febbraio 1938, n. 744, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1939, n. 468, sono rispettivamente sostituiti dai seguenti:

«Gli avieri in servizio di leva, che sono allievi dei corsi speciali di istruzione per aiuto-

specialisti, vengono promossi avieri scelti all'atto della nomina ad aiuto specialisti, semprechè abbiano compiuto almeno tre mesi di servizio».

«Le promozioni di cui ai commi precedenti sono effettuate dagli organi dell'Aeronautica militare all'uopo delegati dal Ministro della difesa».

Su tale articolo è stato presentato dal comitato ristretto il seguente emendamento interamente sostitutivo:

«Art. 20.

I militari in servizio di leva possono conseguire, previo giudizio di idoneità, i gradi e le qualifiche di:

caporale, comune di prima classe, aviere scelto, al compimento del terzo mese dalla data di incorporazione;

caporal maggiore, sottocapo, primo aviere, dopo cinque mesi di permanenza nel grado di caporale, comune di prima classe, aviere scelto.

Sono abrogati:

a) l'articolo 1 del regio decreto 16 aprile 1934, n. 782;

b) il primo comma dell'articolo 76 ed il primo comma dell'articolo 77 del testo unico approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 914;

c) il primo comma dell'articolo 41 ed il primo e il terzo comma dell'articolo 42 del regio decreto-legge 3 febbraio 1938, n. 744, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1939, n. 468».

BUTINI, *relatore alla Commissione*. Il comitato ristretto ha previsto un'ampia modificazione del testo invariato dalla Camera. Esso prevede i gradi e le qualifiche che, previo giudizio di idoneità, possono conseguire i militari di leva, nonché i tempi necessari ad ottenere tali gradi e tali qualifiche. Pertanto si diventa caporale, comune di prima classe e aviere scelto dopo tre mesi dalla data di incorporazione; si diventa invece caporal maggiore, sottocapo e primo aviere dopo cinque

mesi di permanenza nel grado rispettivamente di caporale, comune di prima classe e aviere scelto.

Ci è sembrato che tale modificazione sollecitasse un impegno e in qualche modo rendesse migliori le condizioni in cui si trova il militare di leva.

Per quanto riguarda l'abrogazione delle norme riportate nella seconda parte dell'emendamento, non posso fornire ora i testi che sono peraltro presso il segretario della Commissione a disposizione dei colleghi.

FALLUCCHI. Non ho alcuna obiezione da fare su questo articolo; voglio soltanto far rilevare il cambiamento di *trend* in quanto, mentre gli articoli 20 e 21 nel testo della Camera (del 21 tra l'altro è prevista la soppressione) si riferivano soltanto agli avieri, con questo emendamento la norma si estende a tutti i militari di leva (avieri, marinai e soldati). Ciò mi porta a una successiva considerazione: che non c'è più alcuna differenza tra questi militari di leva e i volontari arruolati ai sensi della legge n. 212. Sono tutti parificati.

BUTINI, *relatore alla Commissione*. C'è un tentativo di allineamento...

FALLUCCHI. ... che non so quanto potrà gratificare i volontari.

BUTINI, *relatore alla Commissione*. I volontari accelerano quando sono in ferma prolungata.

FALLUCCHI. L'articolo 11 della legge n. 212 del 10 maggio 1983 sta a dimostrare come gli allievi sottufficiali volontari abbiano la stessa progressione degli allievi delle scuole.

BOLDRINI. Per i primi gradi.

FALLUCCHI. Certo. Sono militari di leva la cui progressione viene equiparata a quella del primo anno dei volontari.

BOLDRINI. Solo per i primi gradi, perchè poi scattano le differenze.

BUTINI, *relatore alla Commissione*. Abbia-

mo fatto questa scelta, seguendo un ragionamento sui soldati di leva. Valutatela voi.

FALLUCCHI. Non formalizzo la mia osservazione, ma porto all'attenzione un fatto che non sarà incentivante per i volontari.

GIACCHÈ. Il problema, secondo me, è diverso, perchè si colloca nell'ottica di una legge che, fatta salva la possibilità di chiedere l'anticipo di leva e quindi il volontariato, prevede che la domanda per la ferma di leva prolungata venga fatta dopo tre mesi di servizio. Però se il criterio è questo vuol dire che il meccanismo per la ferma di leva comincia; è giusto, allora, che entro il terzo mese, se vi è idoneità, si diventi caporale e dopo altri cinque mesi di leva caporal maggiore. Quindi, dopo tre mesi si comincia la rafferma, altrimenti si bloccherebbero tutte le procedure di promozione.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 20 nel testo sostitutivo proposto dal comitato ristretto.

È approvato.

Art. 21.

Il primo e il terzo comma dell'articolo 42 del regio decreto-legge 3 febbraio 1938, n. 744, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1939, n. 468, sono rispettivamente sostituiti dai seguenti:

«Gli avieri scelti in servizio di leva, promossi tali secondo le norme del precedente articolo, possono conseguire, se giudicati idonei, il grado di primo aviere dopo almeno otto mesi di servizio, semprechè abbiano almeno tre mesi di permanenza nel grado».

«Le promozioni di cui al primo comma sono effettuate dagli organi dell'Aeronautica militare all'uopo delegati dal Ministro della difesa».

Il comitato ristretto ne propone la soppressione.

BUTINI, *relatore alla Commissione*. Confer-

4^a COMMISSIONE

62° RESOCONTO STEN. (7 ottobre 1986)

mo i motivi già espressi, che rendono opportuna la soppressione proposta.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti il mantenimento dell'articolo 21 del disegno di legge n. 891.

Non è approvato.

L'articolo 21 risulta, pertanto, soppresso.

FALLUCCHI. Colgo l'occasione per pregare l'onorevole Ministro di mettere a disposizione della Commissione il regolamento sulle licen-

ze dei militari, la cui conoscenza ritengo utile ai fini dell'esame del successivo articolo 22.

PRESIDENTE. Poichè non si fanno osservazioni il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge è rinviato ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 19,20.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

*Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale
e dei resoconti stenografici*

DOTT. ETTORE LAURENZANO